

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 1267, 201, 240, 607, 981, 988, 989,
1012, 1181-A – Petizione n. 50)

TESTO PROPOSTO DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO
E SPORT) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE N. 1267

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
recante misure urgenti per l'Università

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1973

con annessi testi dei disegni di legge

Istituzione di posti di assistente universitario (n. 201)

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, MAZZOLI e MONETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

* Autorizzata, il 22 ottobre 1973, a riferire oralmente all'Assemblea.

Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari
(n. 240)

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1972

Abrogazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924,
per le nuove istituzioni universitarie (n. 607)

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1972

Provvedimenti preliminari per la riforma universitaria (n. 981)

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, BLOISE, ARFÈ, STIRATI, CIPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA, ZUCCALÀ, GATTO Vincenzo e VIGLIANESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1973

Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio
e per lo sviluppo delle università (n. 988)

d'iniziativa dei senatori PIOVANO, VERONESI, PAPA, PELUSO, PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1973

Misure urgenti per il personale docente
e per gli organi di governo delle Università (n. 989)

d'iniziativa dei senatori **PIOVANO, VERONESI, PAPA, PELUSO,**
PERNA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, **SCARPINO** e **URBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1973

Provvedimenti urgenti per l'Università (n. 1012)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Provvedimenti urgenti per l'Università (n. 1181)

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI** e **PLEBE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1973

E SULLA

PETIZIONE

dei signori Mario **GIACOVAZZI** ed altri (n. 50)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1973

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

DISEGNO DI LEGGE: « *Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università* » (1267).

18 ottobre 1973

La 1^a Commissione esprime il parere che il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, risponde ad una incontestabile esigenza straordinaria di necessità ed urgenza per l'Università ed è conforme alla Costituzione nei principi fondamentali che lo ispirano, nonché nelle norme fondamentali in esso contenute.

La Commissione richiama, però, l'attenzione della Commissione competente per il merito sul fatto che qualche disposizione, che non incide sulla parte essenziale del provvedimento, va modificata o integrata in modo da assicurarne l'armonia con la Costituzione. Nel modo che si propone il decreto-legge verrebbe ad essere ratificato dal Parlamento in tutte le sue disposizioni, apportando, però, modifiche che, mentre non incidono in alcun modo sul contenuto essenziale del decreto, evitano eventuali impugnative di incostituzionalità con tutte le conseguenze che ne deriverebbero per un provvedimento di tanta importanza.

ART. 10. — L'articolo 10 va armonizzato con l'articolo 33 della Costituzione che riconosce il diritto « di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato », diritto che essendo riconosciuto dalla Costituzione non può essere *disconosciuto* o addirittura soppresso con legge ordinaria e tanto meno con decreto-legge. Va, altresì, eliminato dall'articolo 10 il divieto per gli istituti già rico-

nosciuti, di aprire — previo riconoscimento del Ministero — nuove facoltà e corsi.

Le modifiche che si propongono dell'articolo 10 non incidono sul contenuto dei poteri del Governo in materia di riconoscimento perchè a norma della legislazione in vigore il Governo — ove sussistano determinate esigenze, come quelle che avrebbero indotto al divieto dell'articolo 10 — può negare il riconoscimento.

ART. 3. — La disposizione dell'articolo 3 va altresì integrata nella parte in cui dispone: « Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano alla stessa data professori di ruolo e si trovino in servizio presso le facoltà e scuole universitarie in qualità di professori incaricati o assistenti di ruolo ». Siffatta disposizione si ispira ad un principio di ovvia opportunità: provvedere alla sistemazione in ruolo di coloro che, pur essendo compresi in una terna di vincitori di concorso a cattedra universitaria, non sono stati finora chiamati da alcuna facoltà e quindi si propone di nominarli in ruolo nelle Facoltà in cui prestano servizio come professori incaricati o assistenti di ruolo. La disposizione, però, nella formulazione proposta non può trovare accoglimento perchè crea, inavvertitamente, una disuguaglianza giuridica nei confronti di coloro che, pur essendo compresi nelle stesse terne di vincitori ancora valide essendo già nel ruolo degli straordinari non potrebbero beneficiare della nomina

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nelle facoltà in cui prestano servizio come incaricati. Il testo invece, che si propone, mentre salva in pieno il contenuto della disposizione del decreto-legge, evita che si violi la Costituzione in quanto è destinato ad essere applicato non solo ad una parte di coloro che sono inclusi in una terna, ma a tutti i ternati. Il nuovo testo della parte in questione dell'articolo 3 potrebbe essere così formulato: « Tutti coloro che all'atto della pubblicazione della legge di conversione del decreto siano inclusi in una terna di vincitori di concorsi a cattedra approvata da non oltre un biennio e prestino servizio come incaricati in una facoltà diversa da quella per la quale è stato bandito il concorso, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione stessa, possono essere no-

minati di ruolo in seguito a delibera della facoltà in cui prestano servizio come incaricati ».

ART. 12. — Il relatore, infine, rileva che l'articolo 12 può offrire il fianco al convincimento che le disposizioni in esso contenute possano essere considerate atti di legislazione ordinaria e non meramente provvisoria.

Dopo ampia discussione, tutti i componenti della Commissione, compreso il relatore, riconoscono che, essendo il decreto-legge un atto di legislazione provvisoria, non può essere dubbio che resta comunque impregiudicata la disciplina definitiva della materia che dovrà essere oggetto di una legge ordinaria.

F.to TESAURO

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

DISEGNO DI LEGGE: « *Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università* » (1267).

9 ottobre 1973

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Istituzione di posti di assistente universitario* » (201), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri.

28 febbraio 1973

La Commissione Bilancio e Programmazione ritiene che la immissione nel ruolo degli assistenti ordinari e dei professori incaricati da almeno 3 anni nelle Università comporti un onere di importo imprecisato. A fronte di esso la copertura prevista mediante fondo globale, senza indicazione dell'esercizio, non è idonea a rispondere ai requisiti richiesti dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Consequentemente la Commissione comunica, allo stato degli atti, il proprio parere contrario.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari* » (240), d'iniziativa del senatore Tanga.

30 gennaio 1973

La Commissione comunica il proprio parere contrario, allo stato degli atti, al disegno di legge, in quanto da esso deriva un onere di importo imprecisato e a fronte del quale non è prevista alcuna copertura.

F.to COLELLA

DISEGNI DI LEGGE: « *Provvedimenti preliminari per la riforma universitaria* » (981), di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;

« *Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università* » (988), d'iniziativa dei senatori Piovano ed altri;

« *Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università* » (989), d'iniziativa dei senatori Piovano ed altri;

« *Provvedimenti urgenti per l'università* » (1012);

« *Nuove norme sulle università* » (1013).

16 maggio 1973

La Commissione Bilancio e Programmazione, ha esaminato congiuntamente gli aspetti finanziari dei disegni di legge indicati in titolo e comunica il proprio parere favorevole per i disegni di legge nn. 1012 e 1013.

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti (981, 988, 989) la Commissione ha stabilito di esprimere parere favorevole alla condizione che la spesa da essi derivante e la relativa copertura siano contenute nei limiti previsti dai due provvedimenti di iniziativa governativa.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE: « *Provvedimenti urgenti per l'università* » (1181).

9 ottobre 1973

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso alla condizione che la spesa da esso derivante e le modalità di copertura della medesima coincidano con quelle previste per il decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, da convertire con il disegno di legge n. 1267.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE (n. 1267)TESTO DEL GOVERNO
—

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'Università.

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università

Articolo unico.

Il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'Università, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti con i seguenti:

« Nella ripartizione il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso ciascuna facoltà o scuola, nonchè di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della relativa delibera della facoltà, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico o per le facoltà negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facoltà interessate che non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 2, il primo comma è sostituito con i seguenti:

« I concorsi a posti di professore universitario sono banditi per discipline o gruppi di discipline.

La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso la possibilità di costituire una commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. Il giudizio della commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovrà essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate. »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Singole discipline non raggruppabili possono essere poste a concorso su richiesta della facoltà per un'aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti disponibili. »;

nell'ottavo comma sono soppresse le parole: « vincitori dei concorsi disciplinati dal presente provvedimento »;

nell'undecimo comma, le parole: « quelli immediatamente precedenti », sono sostituite con le seguenti: « quello immediatamente precedente »; e le parole: « nono comma » sono sostituite con le seguenti: « decimo comma »;

nel quattordicesimo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « e, per le discipline che lo richiedano, di eventuali prove didattiche o sperimentali ».

All'articolo 3, nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonchè gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta data »;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini dell'inquadramento. »;

nel nono comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1° novembre 1973 ».

il decimo comma è sostituito con il seguente:

« A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio nelle università da almeno tre anni in qualità di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Dalla data dell'inquadramento nel ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al ruolo di provenienza. »;

nell'undecimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La nomina può altresì essere disposta presso altra facoltà, qualora vi sia il consenso di entrambe le facoltà interessate e dell'avente titolo »;

nel dodicesimo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: « In questo caso il termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso. »;

nel tredicesimo comma, secondo periodo, le parole: « è consentita la messa a concorso

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dei », sono sostituite con le seguenti: « saranno messi a concorso i »;

dopo il quattordicesimo, sono inseriti i seguenti commi:

« Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facoltà presso cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria attività didattica e di ricerca; le competenze amministrative nei loro confronti già spettanti al titolare della disciplina vengono trasferite al Consiglio di facoltà.

Quando una facoltà intende coprire per trasferimento un posto vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo »;

il quindicesimo comma è sostituito con i seguenti:

« Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari hanno decorrenza immediata; hanno altresì decorrenza immediata i trasferimenti, purchè deliberati entro il 28 febbraio 1974.

Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

All'articolo 4, nel primo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: « Il disposto di cui al presente comma si applica altresì a coloro che, avendo già maturato il triennio di anzianità, siano stati proposti per

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'incarico, anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per l'anno accademico 1973-74; nei casi in cui è consentito ai docenti un doppio incarico, il disposto stesso si applica ad uno solo degli incarichi; esso non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo. »;

nel secondo comma, dopo le parole: « I professori » è inserita la seguente: « incaricati », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facoltà anche di diversa sede. »;

nel terzo comma, le parole: « cui sia stato conferito », sono sostituite con le seguenti: « che siano stati proposti per »;

nel quarto comma, la parola: « conferiti », è sostituita con la seguente: « proposti ».

All'articolo 5, nel primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compresi i vincitori delle borse bandite per l'anno accademico 1972-1973 e per l'anno solare 1973, purchè in regola con la frequenza e lo svolgimento dei compiti di ricerca, ai sensi dei relativi bandi di concorso; »;

il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo. »;

nel quarto comma, il primo periodo è sostituito con il seguente:

« Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente già attribuiti alle facoltà e in base al numero di coloro che

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonchè secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. »;

nel sesto comma, dopo le parole: « un assistente », sono inserite le seguenti: « di ruolo »;

il decimo comma è sostituito con il seguente:

« Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per tre giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti. »;

dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:

« I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle università non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle università statali nonchè i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3.

I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto ».

All'articolo 7, nel quinto comma, dopo le parole: « l'assegno », sono inserite le seguenti: « , per la quota corrisposta in denaro, »;

il sesto comma è sostituito con il seguente:

« Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare impo-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a studenti degli anni successivi al primo che siano in regola con il proprio piano di studio secondo le norme di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n. 162; per quanto concerne gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato è elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che già ne abbiano goduto nell'anno precedente.»;

nel settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le opere universitarie hanno facoltà di avvalersi della polizia tributaria per svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti. »;

dopo l'ultimo è aggiunto il seguente comma:

« Per l'anno accademico 1973-1974 restano in vigore, per il conferimento dell'assegno di studio, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162 ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente articolo 7-bis:

Art. 7-bis.

(Corsi per lavoratori studenti)

« Per lavoratori studenti possono essere autorizzati appositi corsi serali anche a carico di fondi reperiti dalle singole università ».

All'articolo 8, i commi secondo e terzo sono sostituiti con il seguente:

« Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, nonché le attuali dotazioni organiche complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera b), e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976. »;

dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono applicabili anche al personale dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ».

All'articolo 9, i commi primo e secondo sono sostituiti con il seguente:

« A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonché alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati. Partecipano inoltre ai consigli di facoltà con le attribuzioni dei professori incaricati stabilizzati, fuorchè per quanto riguarda l'attivazione e il conferimento di incarichi:

a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo. Nelle facoltà in cui il numero di tali assistenti sia superiore a 100 e quello dei professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo, il numero dei rappresentanti degli assistenti è elevato a dieci;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;

c) un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di cui al precedente articolo 6. »;

dopo il terzo, sono inseriti i seguenti commi:

« Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Alla elezione del preside di facoltà partecipano, oltre ai professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati. »;

il quinto comma è sostituito con il seguente:

« Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà o di più comitati tecnici: chi vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione. È consentita la partecipazione ad un consiglio di facoltà e ad un comitato tecnico. »;

nel sesto comma, le parole: « primo e secondo comma », sono sostituite con le seguenti: « primo e terzo comma »;

nel settimo comma, le parole: « presente legge », sono sostituite con le seguenti: « presente provvedimento »;

l'ottavo comma è soppresso;

nel nono comma, le parole: « presente legge », sono sostituite con le seguenti: « presente provvedimento »;

nell'undicesimo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

« La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; per quanto riguarda gli studenti, la quota di un terzo è diminuita a un quarto per le università con oltre 20.000 studenti e ad un quinto per le università con oltre 50 mila studenti ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 10, i commi terzo e quarto sono sostituiti con il seguente:

« I disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà. È vietata altresì l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di nuovi corsi di laurea o di diploma distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre di laboratori e di centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica ».

All'articolo 11, nel primo comma, sono soppresse le parole: « già finanziate »;

nel terzo comma, le parole: « dell'articolo 5 », sono sostituite con le seguenti: « dell'articolo 3 »;

il quinto comma è collocato dopo il settimo.

All'articolo 12, dopo l'ultimo, è inserito il seguente comma:

« Lo stanziamento di lire cento milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973 ».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

Art. 12-bis.

(Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso Paesi in via di sviluppo)

« Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi in

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

via di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera c), 11 e 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, conservano l'incarico presso l'università di provenienza limitatamente al periodo per cui è stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4 ».

ALLEGATO

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 ottobre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure urgenti per l'Università;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA:

Art. 1

(Nuovi posti di professore universitario di ruolo)

Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, da distribuire in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.

Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facoltà e le scuole delle università e degli istituti di istruzione superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale.

Nella ripartizione, il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo, esistenti presso ciascuna facoltà o scuola nonché di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro quarantacinque giorni dalla data del decreto ministeriale, di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro i successivi quarantacinque giorni, sono riassegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo gli stessi criteri, ad altra facoltà o scuola che ne abbia fatto richiesta.

Ove risultino ancora posti di professore universitario di ruolo inutilizzati, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico, o per le facoltà degli atenei di nuova istituzione di cui al programma previsto dall'articolo 10, o da altri provvedimenti legislativi.

Art. 2

(Nuove norme per i concorsi a posti di professore universitario)

La 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere vincolante circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. I raggruppamenti, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso, da parte della commissione giudicatrice, un giudizio competente sulle pubblicazioni e sugli altri titoli che saranno presentati dai candidati.

ALLEGATO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1

*(Nuovi posti di professore universitario di ruolo)**Identico.**Identico.*

Nella ripartizione il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso ciascuna facoltà o scuola, nonché di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in questo ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della relativa delibera della facoltà, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico o per le facoltà negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facoltà interessate che non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza.

Art. 2

(Nuove norme per i concorsi a posti di professore universitario)

I concorsi a posti di professore universitario sono banditi per discipline o gruppi di discipline.

La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso la possibilità di costituire una commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. Il giudizio

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I raggruppamenti debbono comprendere un numero sufficiente di discipline, incluse fra quelle previste dal vigente ordinamento didattico.

Singole discipline di alta specializzazione possono essere poste a concorso, su richiesta delle facoltà, al di fuori dei predetti raggruppamenti, per una aliquota non superiore annualmente al 10 per cento dei posti disponibili.

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulle proposte delle facoltà interessate, approvate dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per partecipare ai concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui viganò norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso, se le relative cattedre non eccedano il numero di dieci, o di sette in caso diverso, e di due supplenti per eventuali sostituzioni.

Nella prima attuazione del presente provvedimento sono altresì sorteggiabili i professori aggregati ed i ternati aventi titolo all'inquadramento di cui al successivo articolo 3, commi primo e secondo, per le discipline dei rispettivi concorsi.

Possano far parte delle commissioni giudicatrici, per la ulteriore attuazione del presente provvedimento, anche i professori straordinari vincitori dei concorsi disciplinati dal presente provvedimento.

Qualora i sorteggiabili non raggiungano il numero di venticinque la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione indica una ed eventualmente più discipline strettamente affini per la estensione del sorteggio. Non meno di due commissari, ove possibile, debbono essere titolari della disciplina o di una delle discipline raggruppate messe a concorso.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi è sorteggiato in più di una, viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre dal supplente.

Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso coloro che siano stati sorteggiati in quelli immediatamente precedenti per la disciplina o per il gruppo di discipline messe a concorso, tranne che la loro presenza sia necessaria per l'attuazione del disposto di cui alla seconda parte del nono comma del presente articolo. Non sono sorteggiabili coloro che facciano parte della 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che la presiede, e di sei funzionari del Ministero. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

La commissione giudicatrice è convocata dal Ministro per la pubblica istruzione e deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine, la commissione deve riferire subito per iscritto al Ministro che, in relazione alle cause del ritardo, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sostituzione della intera commissione mediante nuovo sorteggio.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati e, per le discipline che lo richiedano, di eventuali prove didattiche o sperimentali. Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione analitica, nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.

Le facoltà, presa visione degli atti del concorso, chiamano i vincitori a coprire i posti banditi sulla base delle domande da questi presentate.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

della commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovrà essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate.

Identico.

Singole discipline non raggruppabili possono essere poste a concorso su richiesta della facoltà per un'aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti disponibili.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Possono far parte delle commissioni giudicatrici, per la ulteriore attuazione del presente provvedimento, anche i professori straordinari.

Identico.

Identico.

Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso coloro che siano stati sorteggiati in quello immediatamente precedente per la disciplina o per il gruppo di discipline messe a concorso, tranne che la loro presenza sia necessaria per l'attuazione del disposto di cui alla seconda parte del decimo comma del presente articolo. Non sono sorteggiabili coloro che facciano parte della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Identico.

Identico.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati. Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione analitica, nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

In mancanza, il Ministro per la pubblica istruzione, viste le domande degli interessati e sentite le facoltà, provvede a nominare per i posti non ricoperti i vincitori che entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non siano stati chiamati da alcuna facoltà o scuola.

È assicurata la pubblicità integrale degli atti di concorso.

Art. 3

(Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario)

Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con la anzianità in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano alla stessa data professori di ruolo e si trovino in servizio presso le facoltà e scuole universitarie in qualità di professori incaricati o assistenti di ruolo.

Quest'ultimo requisito non è richiesto per coloro che sono compresi in una terna tuttora valida alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Le domande di cui ai precedenti commi devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Le facoltà presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qualità di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato sono tenute a deliberare sulla chiamata entro trenta giorni dalla domanda.

In mancanza, la chiamata può essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi facoltà, per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso, o per una disciplina strettamente affine.

Coloro che siano chiamati da più facoltà sono tenuti ad esercitare immediatamente l'opzione.

Ove non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro per la pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con preferenza per le facoltà rette da comitati tecnici.

In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facoltà altrettanti posti di ruolo in soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, è soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-74.

A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 3

(Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario)

Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonché gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta data.

Identico.

Identico.

Le domande di cui ai precedenti commi devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini dello inquadramento.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facoltà altrettanti posti di ruolo in soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, è soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-1974 per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1° novembre 1973.

A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio nelle università da almeno tre anni in qualità di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Dalla data dell'inquadramento nel ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al ruolo di provenienza.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La nomina è disposta presso la facoltà nella quale è stato bandito il concorso, per la stessa disciplina o, con il consenso dell'interessato, per disciplina affine.

Le stesse norme si applicano ai vincitori dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. Per i concorsi banditi e per quelli in corso di svolgimento per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento non sia stato ancora formulato il giudizio conclusivo della commissione, si applica il disposto del comma successivo relativo alla designazione dell'unico vincitore.

Il ruolo degli assistenti è trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo è consentita la messa a concorso dei posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneità, restando riservata la partecipazione a coloro che siano:

- a) titolari dei contratti di cui al successivo articolo 5;
- b) titolare di assegni di formazione scientifica e didattica, al compimento del periodo per cui l'assegno è stato conferito;
- c) tecnici laureati.

Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo comma del successivo articolo 5.

Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le facoltà possono provvedere alla copertura di posti di ruolo mediante trasferimenti di professori che, anche in deroga all'articolo 93, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, hanno decorrenza dal 1° marzo 1974.

Art. 4

(Stabilizzazione dei professori e nuova disciplina del conferimento degli incarichi)

I professori incaricati, in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento, hanno diritto a conservare l'incarico a domanda fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, purché in possesso di tre anni di anzianità di insegnamento, che può maturare sino all'anno accademico 1974-75 incluso. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo né al secondo incarico nei casi in cui esso è consentito.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

La nomina è disposta presso la facoltà nella quale è stato bandito il concorso, per la stessa disciplina o, con il consenso dell'interessato, per disciplina affine. La nomina può altresì essere disposta presso altra facoltà, qualora vi sia il consenso di entrambe le facoltà interessate e dell'avente titolo.

Le stesse norme si applicano ai vincitori dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In questo caso il termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso.

Il ruolo degli assistenti è trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo saranno messi a concorso i posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneità, restando riservata la partecipazione a coloro che siano:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Identico.

Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facoltà presso cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria attività didattica e di ricerca; le competenze amministrative nei loro confronti già spettanti al titolare della disciplina vengono trasferite al consiglio di facoltà.

Quando una facoltà intende coprire per trasferimento un posto vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo.

Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari hanno decorrenza immediata; hanno altresì decorrenza immediata i trasferimenti, purché deliberati entro il 28 febbraio 1974.

Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 4

(Stabilizzazione dei professori e nuova disciplina del conferimento degli incarichi)

I professori incaricati, in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento, hanno diritto a conservare l'incarico a domanda fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, purché in possesso di tre anni di anzianità di insegnamento, che può maturare sino all'anno accademico 1974-75 incluso. Il disposto di cui al presente comma si applica altresì a coloro che, avendo già maturato il triennio di anzianità, siano stati proposti per l'incarico, anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per l'anno accademico 1973-1974; nei casi in cui è consentito ai docenti un doppio incarico, il disposto stesso si applica ad uno solo degli incarichi; esso non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I professori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessi di essere attivato, sono utilizzati su deliberazione del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

Per coloro cui sia stato conferito un incarico di insegnamento anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non oltre l'anno accademico 1974-75.

Nuovi incarichi di insegnamento possono essere conferiti solo se retribuiti, nei limiti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a studiosi della relativa disciplina o di disciplina strettamente affine che siano laureati da almeno tre anni o, nel caso siano sprovvisti di laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, secondo il seguente ordine di precedenza:

- 1) già incaricati o assistenti di ruolo che non esercitino attività professionale o di consulenza professionale retribuita;
- 2) professori di ruolo che non esercitino le medesime attività; in tal caso non si applica il quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
- 3) liberi docenti o studiosi che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina;
- 4) già incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 1);
- 5) professori di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 2).

I bandi e le proposte di conferimento, che devono essere motivate, sono resi pubblici.

Art. 5

(Istituzione di un fondo per contratti con laureati)

È istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare 8.000 contratti quadriennali per l'importo lordo annuo di lire 2.500.000 ciascuno con laureati, i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:

- a) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché borsisti C.N.R. che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà;
- b) assistenti incaricati e assistenti supplenti;
- c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
- d) medici interni universitari con compiti assistenziali;
- e) incaricati di esercitazioni pratiche di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;
- f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

I professori incaricati stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessi di essere attivato, sono utilizzati su deliberazione del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine. La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facoltà anche di diversa sede.

Per coloro che siano stati proposti per un incarico di insegnamento anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non oltre l'anno accademico 1974-1975.

Nuovi incarichi di insegnamento possono essere proposti solo se retribuiti, nei limiti di cui allo articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Identico.

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico.*

Identico.

Art. 5

(Istituzione di un fondo per contratti con laureati)

Identico.

a) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché borsisti CNR che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà, compresi i vincitori delle borse bandite per l'anno accademico 1972-1973 e per l'anno solare 1973, purché in regola con la frequenza e lo svolgimento dei compiti di ricerca, ai sensi dei relativi bandi di concorso;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica.*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio, sempreché l'ammontare per ciascun contratto sia corrispondente a quello previsto per gli altri contratti di cui al precedente comma.

Il contratto è incompatibile con ogni rapporto di lavoro retribuito se svolto con continuità, o con il godimento di borse di studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai quali sia conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle università, o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.

Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso e tenuto conto dei criteri generali ed obiettivi stabiliti dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna università provvede al riparto tra le facoltà, le quali assegnano le disponibilità a gruppi di discipline affini.

I concorsi sono banditi dall'università.

La commissione giudicatrice è composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facoltà, scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facoltà.

I contratti sono stipulati dal rettore dell'università con i vincitori.

La utilizzazione dei contrattisti è determinata dal consiglio di facoltà su proposta dei professori titolari degli insegnamenti compresi nei rispettivi gruppi, tenuto conto dell'affollamento dei corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle ricerche programmate in corso e delle indicazioni di preferenza formulate dagli interessati.

Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo in cui ha sede l'università; egli può tuttavia, col consenso della facoltà, svolgere un biennio dell'attività di contrattista presso una università o una scuola universitaria straniera.

Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per cinque giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.

I titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, qualora svolgano attività di assistenza e cura, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.

Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'INPS e all'ENPDEP a cura e sul bilancio dell'università.

Al termine del quadriennio, il titolare del contratto sulla cui attività didattica il consiglio di facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente è istituito in soprannumero ed è riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti disponibili.

Il servizio svolto dal titolare del contratto è titolo valutabile nei concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali.

(Segue: Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)

Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.

Identico.

Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente già attribuiti alle facoltà e in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonché secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna università provvede al riparto tra le facoltà, le quali assegnano le disponibilità a gruppi di discipline affini.

Identico.

La commissione giudicatrice è composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente di ruolo delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facoltà, scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facoltà.

Identico.

Identico.

Identico.

Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per tre giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle università non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle università statali nonché i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6

(Assegni biennali di formazione scientifica e didattica)

Per la formazione scientifica e didattica di giovani laureati, sono banditi annualmente, a partire dall'anno accademico 1973-74, pubblici concorsi per numero 3.000 assegni biennali dell'importo lordo annuo di lire 1.800.000.

Ciascun assegno è corrisposto in 12 rate mensili di uguale ammontare, da conferire a laureati, da non oltre cinque anni, alla data dei bandi di concorso.

L'assegno biennale è prorogabile per un altro biennio quando la facoltà o la scuola universitaria, presso la quale si compie la formazione scientifica e didattica del titolare dell'assegno, ritenga necessaria la proroga stessa per il completamento del programma di ricerca.

Coloro che attualmente fruiscono di una borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62, continuano a godere del residuo periodo di borsa salvo che non stipulino un contratto ai sensi del precedente articolo 5.

Gli assegni sono conferiti per una aliquota del cinquanta per cento mediante concorso nazionale e per pari aliquota mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria.

Per il conferimento degli assegni mediante concorso nazionale da svolgersi presso il Ministero della pubblica istruzione, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Gli altri assegni sono ripartiti tra le facoltà e scuole con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obbiettivi indicati dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, avuto riguardo alle caratteristiche delle diverse facoltà e scuole e alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica. I competenti Consigli provvedono a ripartire gli assegni fra gruppi di discipline affini tenuto conto del numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e di altri criteri obbiettivi.

I relativi concorsi sono banditi dall'università. La commissione giudicatrice è costituita da tre professori ufficiali del gruppo di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal consiglio di facoltà. In ogni caso, il numero degli eleggibili deve sempre essere almeno doppio di quello dei componenti della commissione giudicatrice. Nessuna disciplina può essere inclusa in più gruppi.

L'assegno è individuale e indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da attività professionale o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.

I titolari degli assegni in relazione alle finalità di cui al primo comma del presente articolo partecipano ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti.

Essi non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al consiglio di facoltà sulla attività di ricerca che può essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una università o istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione. Per la stessa durata l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento.

Nei casi di gravi inadempienze il consiglio di facoltà, sentito il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza dell'assegno.

I titolari degli assegni hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione a cura e sul bilancio dell'università, all'INPS e all'ENPDEP, loro e dei familiari a carico che non godono di altre forme di previdenza.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

Art. 6

(*Assegni biennali di formazione scientifica e didattica*)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 7

(*Assegni di studio*)

Per ciascuno degli anni accademici 1974-75 e 1975-76 lo stanziamento annuale per la corresponsione dell'assegno di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, è aumentato di 4 miliardi di lire.

Le opere universitarie sono tenute a predisporre programmi biennali per assicurare la corresponsione degli assegni di studio con prestazioni di servizi. È fatta salva l'erogazione del denaro occorrente per le spese minime.

Per l'attuazione dei programmi potrà essere accantonata una quota parte del fondo annualmente destinato agli assegni di studio, in misura comunque non superiore al 30 per cento, da ripartire tra le opere in proporzione all'impegno finanziario di ciascuna.

Un quinto del residuo fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso ed è attribuito su domanda agli interessati nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile non sia superiore a lire 1.800.000, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi dal lavoro dipendente o da pensione ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e infine al più anziano di età.

Agli studenti del primo anno l'assegno è attribuito per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di esame previste dal proprio piano di studio.

Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a quegli studenti che siano in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole dei consigli di facoltà.

Gli organi dell'università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito l'assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 7

(*Assegni di studio*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

Agli studenti del primo anno l'assegno, per la quota corrisposta in denaro, è attribuito per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di esame previste dal proprio piano di studio.

Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a studenti degli anni successivi al primo che siano in regola con il proprio piano di studio secondo le norme di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n. 162; per quanto concerne gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato è elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che già ne abbiano goduto nell'anno precedente.

Gli organi dell'università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito l'assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti. Le opere universitarie hanno facoltà di avvalersi della polizia tributaria per svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.

Per l'anno accademico 1973-1974 restano in vigore, per il conferimento dell'assegno di studio, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162.

Art. 7-bis

(*Corsi per lavoratori-studenti*)

Per lavoratori studenti possono essere autorizzati appositi corsi serali anche a carico di fondi reperiti dalle singole università.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8

(Personale non docente)

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'attuale dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie viene incrementata del 20 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, e della carriera direttiva dei bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici nonché della carriera di concetto amministrativa delle università, della carriera di concetto del personale di ragioneria e della carriera di concetto degli aiutobibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche del ruolo della carriera esecutiva, delle segreterie universitarie nonché dei ruoli di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera *b*) e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici sono incrementate mediamente del 30 per cento nell'anno 1974, del 30 per cento nell'anno 1975 e del 40 per cento nell'anno 1976.

La determinazione delle dotazioni organiche di ciascun ruolo e la distribuzione tra le diverse qualifiche dei posti recati in aumento sarà effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Un terzo dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sarà coperto mediante concorsi per esame colloquio riservati al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. I residui due terzi vanno coperti mediante pubblici concorsi.

Per il personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani si prescinde dal limite di età per la partecipazione ai concorsi di cui sopra.

Art. 9

(Nuove norme sugli organi universitari)

A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari, nonché alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati.

Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Partecipano inoltre ai consigli di facoltà:

a) due rappresentanti degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico di insegnamento ufficiale nella facoltà;

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 8

(*Personale non docente*)

Identico.

Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, nonché le attuali dotazioni organiche complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera b), e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono applicabili anche al personale dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici, e vesuviano.

Art. 9

(*Nuove norme sugli organi universitari*)

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonché alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati. Partecipano inoltre ai consigli di facoltà con le attribuzioni dei professori incaricati stabilizzati, fuorché per quanto riguarda l'attivazione e il conferimento di incarichi:

a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo. Nelle facoltà in cui il numero di tali assistenti sia superiore a 100 e quello dei

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

- b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;
- c) un rappresentante dei titolari di assegni di studio di cui al precedente articolo 6.

Alle adunanze di cui al precedente comma può intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti in corsi di laurea, di sette quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove al di sopra di tale numero. Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta, sulle materie che ritengano di interesse degli studenti. Sulle loro proposte il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata.

I rappresentanti studenteschi in seno ai consigli di amministrazione delle opere universitarie sono eletti direttamente dagli studenti, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà: qualora vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione.

Qualora il consiglio di facoltà, nella composizione di cui al primo e secondo comma, superi il numero di cinquanta membri, può delegare determinate materie a consigli separati per i diversi corsi o indirizzi di laurea.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono restituite alla normale gestione le opere universitarie e decadono gli attuali commissari governativi.

I consigli delle opere sono integrati con un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede la università, scelto fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione delle università sono integrati con:

- a) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università, scelto fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti;
- b) tre rappresentanti dei professori di ruolo e un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facoltà di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
- c) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;
- d) un rappresentante del personale non insegnante;
- e) tre rappresentanti degli studenti.

Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono espresse mediante elezione con voto limitato.

Se gli eligendi siano tre o più di tre, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo, il numero dei rappresentanti degli assistenti è elevato a dieci;

b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;

c) un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di cui al precedente articolo 6.

Identico.

Resta ferma il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Alla elezione del preside di facoltà partecipano, oltre ai professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati.

Identico.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà o di più comitati tecnici: chi vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione. È consentita la partecipazione ad un consiglio di facoltà e ad un comitato tecnico.

Qualora il consiglio di facoltà, nella composizione di cui al primo e terzo comma, superi il numero di cinquanta membri, può delegare determinate materie a consigli separati per i diversi corsi o indirizzi di laurea.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento sono restituite alla normale gestione le opere universitarie e decadono gli attuali commissari governativi.

Soppresso.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i consigli di amministrazione delle università sono integrati con:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

Identico.

Se gli eligendi siano tre o più di tre, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; per quanto riguarda gli studenti, la quota di un terzo è diminuita a un quarto per le università con oltre 20.000 studenti e ad un quinto per le università con oltre 50.000 studenti. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Tutti gli atti dei consigli di cui ai precedenti commi sono pubblici.

Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti, e per garantire la libertà e la segretezza del voto saranno deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti nell'ateneo.

Art. 10

(*Nuove università*)

Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presenterà al Parlamento uno o più disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, tenuto conto:

a) delle osservazioni del CIPE relative alla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie regioni, al sovraffollamento di università esistenti e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonché ai criteri generali di pianificazione economica e territoriale;

b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

I disegni di legge di cui al comma secondo del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà, presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà.

È vietata l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di corsi di insegnamento distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre di laboratori e centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

È altresì vietata la costituzione nell'ambito delle facoltà di nuovi istituti monocattedra.

Art. 11

(*Nuove procedure per l'edilizia universitaria*)

Per la realizzazione delle opere di edilizia già finanziate, le università e le altre istituzioni universitarie possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le deliberazioni necessarie all'acquisizione delle aree, all'acquisto o alla locazione di immobili, alla progettazione, alle gare, a eventuali convenzioni e comunque a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione e al collaudo delle opere.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano per l'esecuzione di tutte le opere di edilizia universitaria, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'articolo 5 della citata legge è adottata, per le opere di cui sopra, previo parere di una commissione composta dal rappresentante legale dell'università o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile, da un tecnico delegato dal sindaco.

Qualora la deliberazione comunale non venga adottata entro il termine di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, le aree, sulla base delle indicazioni fornite dai provveditorati alle opere pubbliche, saranno prescelte con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine con gli stessi effetti. Ove la regione non provveda entro il termine indicato a determinare comunque l'area idonea, provvede il Ministro per i lavori pubblici con decreto avente gli effetti di cui al citato articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 10

(Nuove università)

Identico.

Identico.

a) *identica;*

b) *identica.*

I disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà. È vietata altresì l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di nuovi corsi di laurea o di diploma distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre di laboratori e di centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

Identico.

Art. 11

(Nuove procedure per l'edilizia universitaria)

Per la realizzazione delle opere di edilizia, le università e le altre istituzioni universitarie possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le deliberazioni necessarie all'acquisizione delle aree, all'acquisto o alla locazione di immobili, alla progettazione, alle gare, a eventuali convenzioni e comunque a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione e al collaudo delle opere.

Identico.

La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge è adottata, per le opere di cui sopra, previo parere di una commissione composta dal rappresentante legale dell'università o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile, da un tecnico delegato dal sindaco.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.

Le espropriazioni e la determinazione delle relative indennità avvengono ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza sono adottati dal presidente della giunta regionale.

Per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applica la norma di cui all'articolo 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

I limiti di spesa fissati dall'articolo 9-*bis*, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni.

L'erogazione dei fondi per l'edilizia universitaria viene effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione gradualmente sulla base delle richieste formulate dai rettori e dai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate.

Tali richieste devono indicare il fabbisogno complessivo relativo ai pagamenti che si prevede di dover effettuare ogni quadrimestre.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede ad accreditare su apposite contabilità speciali intestate ai rettori o ai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate gli importi richiesti.

I rettori o i legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate provvedono ad emettere ordinativi di pagamento a valere sulle contabilità speciali, in relazione alla emissione degli stati di avanzamento o all'acquisizione degli immobili e comunque ai pagamenti da effettuare.

La rendicontazione deve riguardare soltanto le somme spese e non quelle ancora disponibili sulle contabilità speciali alla fine dell'esercizio.

Art. 12

(Trattamento economico del personale docente universitario)

Al personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.

Detto assegno è sostitutivo della indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.

L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura né con trattamenti economici onnicomprensivi.

Al personale di cui al primo comma viene corrisposto altresì per dodici mensilità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di lire 150.000 per i professori di ruolo e fuori ruolo, di lire 80.000 per i professori incaricati esterni e per gli assistenti.

Detto assegno non è pensionabile, è subordinato alla corresponsione dello stipendio, è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

Esso non compete a coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, superiore a due milioni di lire.

Per avere diritto all'assegno di cui al quarto comma, i docenti interessati devono dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico al dirigente dei servizi amministrativi dell'università, che raccoglie a dichiarazione in un verbale avente valore di atto pubblico, di trovarsi nelle condizioni previste per poterne beneficiare.

(Segue: Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)

Soppresso (v. *infra*).

Identico.

Identico.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 12

(Trattamento economico del personale docente universitario)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il personale medico universitario che fruisca degli assegni previsti dal presente articolo, continua a beneficiare dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, per la parte eccedente gli assegni medesimi. Le università versano al Tesoro dello Stato, anche nel caso di istituti clinici gestiti direttamente, la parte corrispondente agli assegni spettanti al personale medico universitario previa detrazione delle quote necessarie per la corresponsione dell'indennità ai contrattisti ai sensi del comma undicesimo del precedente articolo 5.

Con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione professori e assistenti universitari possono essere distaccati, per dirigere un istituto o laboratorio, presso il Consiglio nazionale delle ricerche o istituti e enti di ricerca a carattere nazionale. La spesa relativa a stipendi ed altri assegni fissi resta a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'incarico non può avere durata superiore a cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.

Ai professori e agli assistenti distaccati non può essere consentito di percepire retribuzioni o indennità a carico del CNR e dell'ente di ricerca comunque connesse con il predetto incarico.

Art. 13

(Norma abrogativa)

Sono abrogati l'articolo 1, primo comma, della legge 30 novembre 1970, n. 924, l'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni ed integrazioni, e gli articoli 21 e 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, e ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente provvedimento.

Art. 14

(Onere)

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 16.000 milioni si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 del su indicato stato di previsione della spesa del detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Lo stanziamento di lire cento milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

Art. 12-bis

(Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso Paesi in via di sviluppo)

Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e prestino servizio d'insegnamento universitario presso Paesi in via di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera c), 11 e 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, conservano l'incarico presso l'università di provenienza limitatamente al periodo per cui è stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4.

Art. 13

(Norma abrogativa)

Identico.

Art. 14

(Onere)

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1973

LEONE

RUMOR — Malfatti —
La Malfa — Giolitti
— Lauricella

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

(Segue: Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione)

TABELLA

ASSEGNO PENSIONABILE ANNUO LORDO

Personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Parametro	Importo
825	1.680.000
772	1.680.000
609	1.440.000
535	1.440.000
443	1.300.000
387	1.055.000
317	1.000.000
307	950.000
243	770.400

TABELLA

ASSEGNO PENSIONABILE ANNUO LORDO

Personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Identica.

DISEGNO DI LEGGE (n. 201)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALDINI ED ALTRI

Istituzione di posti di assistente universitario**Art. 1.**

È istituito presso le Università un numero di posti di assistente ordinario pari a quello dei professori incaricati esterni in servizio da almeno tre anni non svolgenti attività retribuita a carico dello Stato o di altri enti (legge 18 febbraio 1963, n. 377) e fruenti della indennità di ricerca scientifica nella misura intera (legge 26 gennaio 1962, n. 16), da ripartirsi in un unico contingente tra le Facoltà.

Art. 2.

I concorsi per detti posti sono riservati ai professori incaricati esterni in attività di servizio con anzianità di almeno tre anni, non svolgenti altra attività con retribuzioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico o privato e fruenti dell'indennità di ricerca scientifica nella misura intera.

Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, con proprio decreto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, ad assegnare e a ripartire i posti di assistente ordinario per i professori incaricati esterni che si trovino nelle condizioni specificate negli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

I concorsi a posti di assistente ordinario, riservati ai professori incaricati esterni nelle predette condizioni, debbono essere banditi entro un mese ed espletati entro 90 giorni dall'assegnazione del posto alla Facoltà.

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante i fondi di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE (n. 240)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TANGA

**Norme per l'immissione in ruolo dei docenti
universitari***Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dai seguenti:

« Entro tre anni dall'approvazione degli atti di un concorso, e dopo le deliberazioni della facoltà o della scuola per le quali il concorso fu bandito, le altre facoltà o scuole possono designare per la nomina uno dei

candidati proposti dalla commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o che, già scelto da una facoltà o scuola, non abbia rinunciato la nomina stessa.

Qualora tutti i ternati nel concorso siano stati già nominati, le facoltà o scuole possono altresì designare per la nomina uno dei candidati dichiarati maturi dalla commissione giudicatrice, a condizione:

a) che prima dell'espletamento del concorso sia stato incaricato dell'insegnamento della materia o di materia affine nella stessa facoltà o scuola che lo designa, e che presso tale facoltà o scuola vi sia posto di ruolo vacante;

b) ovvero che sia assistente ordinario di ruolo presso la stessa facoltà o scuola; in tal caso il posto di assistente ordinario si trasforma automaticamente in posto di professore di ruolo ».

DISEGNO DI LEGGE (n. 607)

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MURMURA

Abrogazione dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, per le nuove istituzioni universitarie

Art. 1.

È abrogato l'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE (n. 981)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIERACCINI ED ALTRI

**Provvedimenti preliminari per la riforma
universitaria****Art. 1.**

Nelle Università è garantita ai docenti, al personale non docente e agli studenti piena libertà di associazione, di riunione, di organizzazione di libere attività culturali, anche con la partecipazione di forze politiche e sindacali esterne, con le sole limitazioni derivanti dal primo comma della Disposizione finale XII della Costituzione repubblicana.

Ai fini di cui al primo comma, sono disponibili appositi locali convenientemente attrezzati nonchè ogni altro strumento utile per garantire il dibattito democratico intorno ai problemi oggetto delle riunioni. L'utilizzazione delle aule ordinariamente destinate alle lezioni è consentita quando non vi sia interferenza con le lezioni stesse; è consentita altresì in orario didattico per un limitato numero di giorni nel corso dell'anno accademico, secondo intese tra gli organi accademici e le componenti universitarie interessate, in analogia allo Statuto dei diritti dei lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Con riferimento alle esigenze dei lavoratori studenti, è assicurata nelle ore serali l'apertura dell'Università e la disponibilità delle biblioteche e degli altri strumenti di studio. È obbligatorio lo sdoppiamento in orario serale, quale corso ufficiale a tutti gli effetti, degli insegnamenti per i quali ciò sia richiesto da almeno 50 studenti regolarmente iscritti al corso che documentino la propria posizione di lavoro. I piani di studio dei lavoratori studenti possono essere articolati su un numero di anni maggiore di quello ordinariamente previsto per il rispettivo corso di laurea; in tal caso, il diritto all'assegno di studio viene valutato con riferimento a tale specifico piano di

studio, mentre le tasse di iscrizione sono dovute solo per il numero di anni previsto dai piani di studio ordinari.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 2.

Le modalità di insegnamento e i metodi di valutazione del profitto appartengono alla libertà didattica di ogni docente e non possono essere oggetto di procedimento penale o amministrativo; gli organi accademici di Facoltà o di Ateneo possono dettare criteri generali. La valutazione di attività seminariali o di ricerche collettive deve sempre consentire il giudizio sul singolo candidato. Qualunque conflitto d'interpretazione o controversia su questa materia è di competenza esclusiva di una apposita Commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione e composta per due terzi da docenti.

I procedimenti giudiziari o amministrativi già in corso aventi attinenza con criteri didattici o valutativi decadono, con decorrenza dall'inizio dei procedimenti stessi.

Art. 3.

Il professore o l'assistente universitario di ruolo è collocato in aspettativa, con opzione per il trattamento economico più favorevole, qualora assuma l'ufficio di:

- 1) membro del Governo o del Parlamento;
- 2) presidente di Assemblea regionale, o presidente o assessore di Giunta regionale o provinciale;
- 3) sindaco o assessore di Comune superiore a 100.000 abitanti, o comunque capoluogo di Provincia;
- 4) direttore di giornale quotidiano, ovvero presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione di ente pubblico o di organismo internazionale per il quale, con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione e per un periodo non superiore a un quinquennio, sia stata giudicata utile nel pubblico interesse l'attività del docente universitario stesso.

I docenti nominati nel ruolo dei professori universitari o in quello degli assistenti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono docenti a tempo pieno. Sono altresì docenti a tempo pieno i professori e gli assistenti che siano già nei rispettivi ruoli e ne facciano domanda entro tre mesi dalla data stessa.

Il docente a tempo pieno non può assumere funzioni di presidente o consigliere di amministrazione di enti o società, fatta eccezione per istituzioni puramente scientifiche e non aventi fini di lucro, nè può esercitare funzioni di consulenza retribuita continuativa o attività professionali private.

Le Università comunicano annualmente agli ordini professionali l'elenco dei docenti a tempo pieno; gli ordini provvedono alla cancellazione di tali docenti dagli Albi ordinari e al loro inserimento in Albi speciali validi ai soli fini dell'espletamento delle attività degli istituti o cliniche universitari.

Il docente a tempo pieno è tenuto allo svolgimento di due insegnamenti ufficiali se professore di ruolo, di un insegnamento ufficiale oltre a una attività di seminari o esercitazioni se assistente di ruolo; tra tali insegnamenti sono compresi gli sdoppiamenti previsti dalle norme vigenti o attuati ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 per fornire corsi serali ai lavoratori studenti. Se gli insegnamenti ufficiali sono già tutti coperti da professori o assistenti di ruolo, uno dei corsi cui il docente è tenuto viene sostituito, con deliberazione della Facoltà d'intesa col docente interessato, da altre forme di attività didattica anche nelle scuole di perfezionamento o di specializzazione. I Consigli di Amministrazione delle singole Università stabiliscono norme generali che garantiscono la presenza dei docenti per incontri con gli studenti e altre attività universitarie.

Al docente a tempo pieno compete, in aggiunta allo stipendio attualmente in godimento, una indennità mensile pensionabile di lire 500.000 qualora egli abbia prestato servizio, quale professore ufficiale o assistente di ruolo, per più di venti anni complessivi; di lire 400.000 qualora egli abbia prestato servizio, agli stessi titoli, per più di dieci anni complessivi; di lire 300.000 qualora egli abbia prestato servizio, agli stes-

si titoli, per più di cinque anni complessivi; di lire 200.000 negli altri casi. Al docente a tempo pieno non possono essere attribuiti, da parte delle Università o di enti di ricerca, altri compensi o indennità per le sue attività didattiche o scientifiche; nella ripartizione di proventi derivanti da attività di istituti o cliniche universitari, egli non può percepire una cifra superiore all'indennità che gli compete ai sensi del presente comma. Sono soppressi i premi di operosità scientifica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e l'indennità di ricerca scientifica, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni; è altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512, e vengono devolute ai bilanci universitari le tasse e soprattasse la cui ripartizione era disciplinata da tale decreto.

A partire da un anno dalla data di decorrenza della presente legge, il docente già in servizio che non abbia optato per il tempo pieno non può far parte di organi di governo dell'Università nè di Commissioni di concorso.

Art. 4.

L'organico nel ruolo dei professori universitari è incrementato, per ognuno degli anni accademici 1973-74, 1974-75 e 1975-76, di 6.000 posti. La ripartizione tra le singole Facoltà è disposta dal Ministro della pubblica istruzione entro il 5 novembre dell'anno precedente, per il 60 per cento dei posti proporzionalmente al numero degli studenti in corso e per il 40 per cento proporzionalmente al totale risultante dalla somma del numero degli incarichi ufficiali retribuiti e del numero di posti di assistenti di ruolo.

In sede di prima applicazione della presente legge, il termine del 5 novembre di cui al comma precedente, e i termini del 30 novembre, del 31 dicembre, del 28 febbraio, del 30 giugno e del 31 luglio di cui ai commi secondo e terzo del successivo articolo 5, sono rispettivamente spostati al quindicesimo, al trentesimo, al quarantacinquesimo, al novantesimo, al centottantesimo e al duecentesimo giorno della sua entrata in vigore.

Art. 5.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, i concorsi per i posti vacanti nel ruolo dei professori universitari sono banditi annualmente per gruppi di discipline affini. I gruppi di discipline sono quelli determinati nelle Tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1963, e successive modificazioni; il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può suddividere ulteriormente, qualora lo richiedano esigenze di omogeneità scientifica, singoli gruppi in non più di due.

Entro il 30 novembre di ogni anno le Facoltà provvedono alla copertura dei posti disponibili per il successivo anno accademico; tale copertura può avvenire mediante trasferimento, per un numero di posti non superiore a un quarto, o mediante assegnazione del posto a un gruppo di discipline ai fini dei concorsi di cui al primo comma. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce successivamente i concorsi, comunque entro il 31 dicembre; i posti per i quali le Facoltà non abbiano provveduto all'assegnazione a un gruppo sono destinati d'ufficio, all'atto del bando, ai gruppi cui fanno capo le discipline insegnate per incarico da un maggior numero di anni presso la Facoltà interessata.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite, entro il 28 febbraio, mediante sorteggio tra i professori di ruolo di ogni gruppo di discipline. Esse sono composte di cinque membri se il numero di posti a concorso non supera i venti; di sette membri se il numero è superiore a venti ma inferiore a cinquanta; di nove membri negli altri casi. Le Commissioni composte da più di cinque membri si suddividono in sezioni per la valutazione dei titoli; il giudizio conclusivo è comunque espresso dalla Commissione plenaria. Nei casi di discipline di alta specializzazione all'interno di un gruppo, la Commissione può avvalersi delle opinioni di esperti. I commissari assenti per qualsiasi ragione in due successive convocazioni della Commissione sono immediatamente sostituiti mediante nuovo sorteggio; qualora una

Commissione non concluda i propri lavori entro il 30 giugno, o entro il 31 luglio in caso di sostituzioni, l'intera Commissione è sostituita, e i membri di essa non possono essere nominati commissari in concorsi per i successivi tre anni. Per lo svolgimento dei lavori della Commissione sono valide, in quanto compatibili con la presente legge, le norme attualmente in vigore. Ogni Commissione forma una lista di vincitori, elencati senza ordine di precedenza, in numero non superiore al numero di posti messi a concorso.

I vincitori che siano in servizio presso una stessa Università da oltre un quinquennio quali professori incaricati ufficiali o assistenti di ruolo vengono nominati d'ufficio, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dall'espletamento dei lavori della Commissione giudicatrice, presso tale Università; qualora il loro numero ecceda quello dei posti ivi disponibili, la nomina viene disposta sulla base della maggiore anzianità complessiva di servizio quale professore incaricato o assistente di ruolo. Le Facoltà provvedono alla chiamata dei vincitori per i quali non vi sia stata la nomina d'ufficio; trascorsi 90 giorni dall'espletamento dei lavori della Commissione, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e tenuto conto dell'anzianità di servizio universitario, provvede alla destinazione di eventuali vincitori non chiamati ai posti non ricoperti.

Per la partecipazione ai concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana. I vincitori decadono dal ruolo qualora non acquisiscano entro dieci anni la cittadinanza stessa.

Art. 6.

Sono immessi nel ruolo dei professori universitari, in posti appositamente istituiti:

a) i vincitori di concorsi a professore di ruolo banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge che facciano parte di terne valide ai sensi della legislazione vigente, o anche di terne scadute di validità qualora essi prestino servizio quali professori incaricati ufficiali o assistenti di ruolo;

b) i cittadini italiani che ricoprono da almeno un biennio presso Università straniere

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re un posto che, con parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, venga considerato corrispondente a quello di professore universitario di ruolo;

c) i direttori di ruolo delle Scuole di ostetricia e i direttori di ruolo degli Osservatori astronomici e vulcanologici.

Sono analogamente inquadrati quali professori straordinari i professori aggregati. Il successivo passaggio ad ordinario avviene d'ufficio, alla scadenza del periodo di straordinario, per quei professori aggregati che antecedentemente all'inquadramento come straordinari siano stati confermati ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Le domande per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti devono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dall'espletamento del concorso. Per coloro che operino da almeno un quinquennio complessivo presso la stessa università quali professori aggregati o incaricati ufficiali o assistenti di ruolo, la nomina avviene presso la sede di servizio; negli altri casi, essa ha luogo presso la Facoltà che provveda alla chiamata entro un mese dalla domanda, o successivamente presso la Facoltà stabilita dal Ministro della pubblica istruzione in analogia a quanto disposto dall'articolo 5, penultimo comma.

I posti dell'organico dei professori aggregati che siano o vengano a trovarsi scoperti sono soppressi. Sono analogamente soppressi i posti di direttore di ruolo delle Scuole ed Osservatori di cui al punto c) del primo comma; l'Università cui, ai sensi della legislazione vigente, ognuno di tali enti è collegato ne assegna la direzione, quale funzione non retribuita, a un proprio professore di ruolo.

Art. 7.

Lo sdoppiamento dei corsi ufficiali ai quali siano regolarmente iscritti più di 250 studenti è obbligatorio.

Con riferimento alla graduatoria di priorità per il conferimento di incarichi di cui all'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, le Facoltà possono con propria deliberazione considerare equivalente al titolo

della libera docenza il complesso della produzione scientifica di singoli aspiranti.

Non è consentito il conferimento di incarichi ufficiali di insegnamento a chi svolga già ad altro titolo un corso ufficiale presso la medesima o presso altra Università, nè ai professori o assistenti di ruolo in servizio che non abbiano optato per il tempo pieno. Coloro cui viene conferito un incarico di insegnamento successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno diritto alla proroga automatica di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 360; gli incaricati già in servizio aventi titolo alla proroga stessa hanno diritto, previa approvazione della Facoltà competente, al passaggio ad altro corso ufficiale, sia su propria domanda sia in caso di copertura del proprio insegnamento da parte di un professore di ruolo.

Non è consentito il conferimento di incarichi a titolo gratuito, fatta eccezione per quelli già attivati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge; le Facoltà presso cui permangono incarichi gratuiti non possono istituire nuovi incarichi retribuiti fino a che non sia stata garantita la retribuzione per quelli gratuiti.

Art. 8.

L'organico del ruolo degli assistenti universitari è ripartito tra le varie Facoltà. Le competenze che ai sensi della legislazione vigente spettavano ai titolari delle cattedre cui l'assistente era assegnato vengono trasferite ai Consigli di Facoltà.

A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo degli assistenti:

a) gli incaricati di insegnamento ufficiale aventi titolo alla proroga automatica di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 360;

b) coloro che da almeno un triennio prestino presso una Università, con una o più delle seguenti qualifiche, la loro attività quali borsisti, o titolari di contratti anche a carico di Enti di ricerca, o addetti alle esercitazioni, o assistenti incaricati o supplenti o volontari, o tecnici laureati, o siano stati titolari per almeno un triennio di borse di studio scadute non prima del 31 ottobre 1971, e che in ogni caso abbiano già ottenuto il giudizio

di idoneità in un concorso ad assistente ordinario, ovvero ottengano analogo giudizio da parte delle Facoltà, che sono tenute ad esprimersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini degli inquadramenti di cui al comma precedente l'organico è incrementato del necessario numero di posti, presso la Facoltà in cui il richiedente svolge o ha svolto la propria attività; gli anni di servizio quale professore incaricato o quale tecnico laureato sono integralmente valutati, ai fini giuridici ed economici, nel ruolo di assistente.

Sono inoltre inquadrati nel ruolo, secondo le norme vigenti, i vincitori di concorsi banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge, e da espletare comunque entro quattro mesi dalla data stessa.

Non sono consentiti nuovi bandi di concorsi per assistente; i posti di organico liberi, e quelli che man mano verranno a scoprirsi, sono soppressi. Dal momento in cui siano stati compiuti gli inquadramenti di cui al secondo comma, non è consentito il conferimento a tecnici laureati di incarichi di insegnamento nè di altre funzioni didattiche.

Art. 9.

In sostituzione delle borse per giovani laureati e di addestramento didattico e scientifico di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono istituiti contratti biennali, rinnovabili una o due volte, per la formazione alla ricerca e all'insegnamento universitario di studiosi laureati da non oltre 4 anni. Il relativo importo è fissato nella misura annua di lire 2.500.000 per il primo biennio e di lire 3 milioni per i bienni successivi. I contratti possono essere istituiti presso le Università anche ad opera di istituzioni scientifiche o di enti di diritto pubblico.

I titolari dei contratti esercitano, presso un Istituto scientifico di una università, attività di studio e di ricerca; ai fini della propria preparazione essi collaborano altresì all'attività didattica, nonchè, negli Istituti clinici, alle attività di assistenza e cura, essendo riguardo a queste ultime equiparati

agli assistenti. Sono stabiliti per i titolari di contratti gli stessi divieti e incompatibilità determinati all'articolo 3 per il personale docente a tempo pieno.

Il programma delle ricerche, approvato dall'Istituto scientifico competente, è presentato alla Facoltà all'inizio dell'attività, e aggiornato ogni anno. Esso può comprendere periodi di svolgimento delle ricerche presso istituzioni scientifiche straniere, per una durata massima di due anni nel corso dei tre bienni; durante tali periodi l'importo del contratto è aumentato di lire 100.000 mensili. La conferma dopo il primo e il secondo biennio avviene con deliberazione del Consiglio di Facoltà, previo parere dell'Istituto interessato. Per eventuali interruzioni del contratto, o altri aspetti del rapporto contrattuale, valgono le disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e tutte le norme generali del diritto del lavoro; in particolare spettano al titolare le prestazioni assicurative e previdenziali per sé e per i familiari a carico, in analogia a quanto disposto per gli assistenti universitari di ruolo.

Coloro che siano stati per un quadriennio titolari di contratti, e abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, hanno diritto a ottenere la nomina nei ruoli dei professori degli istituti statali di istruzione secondaria, per materie determinate secondo affinità della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I titolari di contratti, al termine del quadriennio, possono altresì essere assunti, previo esame colloquio e sempre che possiedano il titolo di studio richiesto per le singole carriere, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici anche non territoriali, in particolare degli enti ospedalieri. Nelle carriere in oggetto vengono riservate opportune quote, in misura comunque non inferiore al 20 per cento delle vacanze rispetto agli organici.

Il periodo trascorso quale titolare di contratto viene riconosciuto per intero, ai fini giuridici ed economici, all'atto dell'immissione nelle sopradette amministrazioni, o nei ruoli dei docenti universitari o di scuola secondaria.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Su appositi fondi stanziati dal Consiglio di amministrazione dell'Università, le singole Facoltà possono conferire direttamente, a laureati da non più di sei mesi e in numero non superiore a un sesto dei contratti esistenti presso la Facoltà, assegni temporanei per la formazione dei neolaureati. L'assegno, della misura mensile di lire 125.000, scade con la data di inizio dei contratti relativi al primo bando di concorso cui il neolaureato aveva titolo per partecipare.

Ferme restando le norme che disciplinano i comandi presso l'Università di personale di altre amministrazioni pubbliche, è fatto divieto alle Università di stabilire per la didattica o la ricerca rapporti di lavoro con personale laureato non di ruolo se non nella forma di incarichi di insegnamento, di lettori di lingua straniera, di contratti per la formazione alla ricerca e all'insegnamento, o di assegni ai sensi del comma precedente. Le funzioni di addetto alle esercitazioni, di cui all'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, possono essere conferite solo a laureati che documentino un rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione o comunque con un ente esterno all'Università.

Art. 10.

A domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, e prescindendo dal limite del quadriennio di laurea di cui all'articolo precedente, vengono assegnati contratti per la formazione alla ricerca e all'insegnamento, presso l'Istituto scientifico di università statale presso cui ognuno di essi presta o ha prestato la propria opera:

a) agli incaricati che non rientrino fra quelli indicati alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 8;

b) ai laureati che siano titolari in seguito a pubblico concorso di una borsa di studio, anche a carico di enti pubblici di ricerca, o siano stati titolari per almeno un biennio di analoghe borse scadute non prima del 31 ottobre 1971;

c) ai laureati che siano da almeno un biennio titolari di contratti anche a carico di Enti pubblici di ricerca, o addetti alle eser-

citazioni, o assistenti incaricati o supplenti e per i quali la Facoltà, previo parere dell'Istituto scientifico interessato, esprima giudizio favorevole.

Per i titolari dei contratti assegnati ai sensi del comma precedente, che abbiano già prestato per oltre un biennio la loro attività presso l'Università, l'importo iniziale del contratto è stabilito nella misura di lire 3 milioni. Per i contratti di cui al presente comma è ammesso un solo rinnovo biennale.

Per gli anni accademici 1973-74, 1974-75, 1975-76 sono inoltre banditi concorsi rispettivamente a 1.500, 2.000, 2.500 contratti, ripartiti tra le singole Facoltà delle Università statali proporzionalmente al numero di laureati nelle Facoltà stesse nel biennio precedente. Il concorso, per titoli ed esami, si svolge a livello nazionale per tutti i posti relativi ad ogni tipo di Facoltà, con il raggruppamento delle Facoltà affini secondo le norme in vigore per l'elezione della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; le singole Commissioni giudicatrici possono operare per sottocommissioni, in relazione ai diversi settori scientifici presenti nelle Facoltà, ferma restando per ogni Commissione l'unicità della graduatoria finale. L'assegnazione dei vincitori alle singole sedi avviene su loro richiesta, secondo l'ordine di graduatoria.

Le ulteriori norme per lo svolgimento dei concorsi saranno fissate, all'atto del bando, dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni sindacali del personale docente universitario; la ripartizione dei contratti e lo svolgimento dei concorsi dovranno avvenire in tempi tali da assicurare l'inizio dell'attività del contrattista per il 1° novembre.

I posti di assistente di ruolo dell'organico di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442, non ancora ricoperti, sono sostituiti da altrettanti contratti, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo e al terzo comma del presente articolo.

Art. 11.

Presso ogni Università il numero di Istituti scientifici non può superare quello degli Istituti già costituiti, con deliberazione

conclusiva dei competenti organi accademici, alla data di entrata in vigore della presente legge. Ogni Istituto dispone di personale amministrativo, tecnico e ausiliario in numero proporzionato agli insegnamenti. L'Istituto, cui fanno capo di regola tutti gli insegnamenti che presso le varie Facoltà afferiscono ad un medesimo settore disciplinare, è diretto da un Consiglio che elegge il direttore. Il Consiglio comprende, qualora questi non superino il numero di 10, tutti i titolari di insegnamenti ufficiali, nonchè rappresentanze elette del rimanente personale e — ove questi lo richiedano — degli studenti; qualora i docenti siano più di 10, anche per essi vi è una rappresentanza eletta. Le norme specifiche per gli Istituti di ogni Università vengono disposte dai Consigli di amministrazione, sentite le rappresentanze di tutte le categorie interessate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro quattro mesi dalla data stessa cessano in ogni caso i direttori nominati secondo le procedure attualmente in vigore.

Il Consiglio di amministrazione di ogni Università assume, in aggiunta alle attuali funzioni, le funzioni già spettanti al Senato accademico, che viene soppresso; alle sedute del Consiglio partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante per ognuna delle Facoltà. La composizione del Consiglio prevista dalle norme vigenti viene integrata da due rappresentanti degli assistenti di ruolo, da due rappresentanti dei contrattisti di cui all'articolo 9, da quattro rappresentanti degli studenti, da un rappresentante del personale non docente e da due membri designati dalla Regione. L'elezione dei rappresentanti di ogni categoria, ivi compresi i professori di ruolo presenti in base alle norme vigenti, avviene da parte della totalità della categoria su base di Ateneo; il voto è segreto, e ogni elettore vota per un solo nome. Le votazioni sono valide, per ogni singola componente, se ha partecipato la metà degli aventi diritto, o un quarto nel caso degli studenti; la mancata validità della designazione di qualche rappresentante non impedisce il regolare funzionamento dell'organo. Le elezioni vengono indette dai rettori entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro quattro mesi dal-

la data stessa cessano in ogni caso i poteri degli organismi universitari nella loro composizione attuale.

Gli atti di tutti gli organismi universitari sono pubblici. Sono altresì pubbliche le sedute dei Consigli di amministrazione, eccettuati i casi in cui la maggioranza di due terzi dei componenti giudichi che per qualche argomento la discussione pubblica sia pregiudizievole all'interesse dell'Università, e dei Consigli di Facoltà, eccettuati i casi in cui essi siano chiamati a formulare giudizi su persone.

Art. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, per il finanziamento delle relative attrezzature e per l'edilizia universitaria. Al disegno di legge saranno allegati:

a) una relazione del CIPE da cui risulti, con riferimento alla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie Regioni, al sovraffollamento di Università esistenti e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonchè a criteri generali di pianificazione economica e territoriale, le motivazioni delle scelte e delle priorità adottate;

b) i pareri delle Regioni interessate, in particolare per quanto concerne i corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

Il disegno di legge riserverà alle Regioni la decisione circa la localizzazione, nel rispetto delle norme di cui al comma seguente, delle nuove università istituite nei rispettivi ambiti territoriali, e detterà disposizioni circa la formazione democratica dei Comitati tecnici.

È fatto divieto alle Università di sdoppiare le proprie facoltà, sia in sede sia fuori sede, nonchè di sdoppiare singoli corsi, o comunque far svolgere propri insegnamenti, al di fuori della sede universitaria.

Tra le opere pubbliche di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e all'articolo 1-ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13, sono da intendersi incluse le opere relative all'edi-

lizia universitaria di ogni tipo. Le competenze al riguardo conferite al Presidente della Giunta regionale dalle leggi citate si intendono confermate anche successivamente all'emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 13.

I capitoli 2406 (Assegno di studio universitario) e 2411 (Contributi a favore delle Opere universitarie) del bilancio del Ministero della pubblica istruzione vengono unificati, e il relativo stanziamento è trasferito alle Regioni quale contributo dello Stato per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università; vengono altresì versati alle Regioni i contributi di ogni tipo destinati, ai sensi della legislazione vigente, alle Opere universitarie. La ripartizione avviene proporzionalmente al numero degli studenti in corso nelle università della Regione, con un fattore correttivo eguale al rapporto fra reddito medio nazionale e reddito medio regionale.

Mediante apposito provvedimento legislativo, ogni Regione disciplina l'attuazione del diritto allo studio nelle Università, provvedendo altresì alla soppressione delle attuali opere universitarie e alla destinazione del relativo personale e patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) gli interventi tendono prevalentemente a fornire alloggi, mense, trasporti, strumenti di studio, anziché assegni in denaro; la quota dei contributi statali destinata ad assegni non può superare i due terzi a partire dall'anno accademico 1974-75 e un terzo a partire dall'anno accademico 1976-77;

b) criterio determinante per usufruire delle varie forme di provvidenze è la condizione economica, unita alla regolarità negli studi; le votazioni riportate nel superamento degli esami non costituiscono elemento per la formazione di graduatorie;

c) ai lavoratori studenti sono destinati particolari interventi, atti sia ad assicurare apposita assistenza didattica anche al di fuori della sede universitaria, sia a garantire

adeguato supporto economico per periodi di assenza dal lavoro a scopo di studio;

d) nella determinazione degli strumenti operativi per la propria azione, la Regione assicura il pieno inserimento nell'organizzazione universitaria degli interventi destinati a garantire la disponibilità di strumenti di studio, nonché il coordinamento degli interventi nei settori degli alloggi, delle mense, dei trasporti con le analoghe iniziative disposte per gli studenti degli altri ordini di scuole; gli organismi regionali di gestione comprendono in ogni caso rappresentanti degli studenti.

Fino all'emanazione da parte di ogni Regione della legge di cui al comma precedente, il fondo di cui al primo comma è direttamente versato alle Opere universitarie, che lo amministrano secondo le norme vigenti. Per il medesimo periodo la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Opera stabilita dalle norme stesse è integrata da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti delle Confederazioni generali dei lavoratori maggiormente rappresentative; la rappresentanza studentesca viene eletta direttamente, a modifica della normativa in vigore, con le medesime modalità indicate per le elezioni di cui al secondo comma del precedente articolo 11. Le gestioni commissariali cessano in ogni caso entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trattamento economico del personale dipendente dalle Opere universitarie è quello spettante ai dipendenti universitari di qualifica uguale o equiparabile.

La Regione e l'Opera universitaria svolgono, in collaborazione con l'Amministrazione finanziaria e in particolare con la Guardia di finanza, i necessari accertamenti per la verifica delle condizioni economiche degli aspiranti alle varie forme di provvidenze.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE (n. 988)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIOVANO ED ALTRI

Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università**Art. 1.***(Finalità generali)*

Al fine di promuovere l'attuazione del diritto allo studio a livello universitario, lo Stato conferisce alle Regioni fondi adeguati al conseguimento delle seguenti finalità:

a) la creazione di adeguate attrezzature scolastiche e parascolastiche e l'organizzazione di servizi intesi a consentire una effettiva frequenza all'Università e la piena partecipazione degli studenti all'attività di studio e di ricerca, con particolare riguardo agli alloggi, alle mense, ai trasporti, alle cooperative librerie, all'assegnazione dei libri, alle biblioteche, all'assistenza sanitaria anche preventiva, allo sviluppo degli impianti culturali, sportivi e ricreativi e delle relative dotazioni;

b) l'erogazione di assegni di studio, da corrispondere prioritariamente e in misura crescente attraverso la fornitura dei servizi di cui al precedente comma, a favore dei giovani provenienti da famiglie di salariati dell'industria e dell'agricoltura, dei servizi e di altre categorie di lavoratori assimilabili alle condizioni dei salariati nonchè a favore dei lavoratori studenti;

c) l'attribuzione di mezzi finanziari adeguati per garantire l'esercizio dei diritti democratici degli studenti e la loro iniziativa culturale e politica nell'Università.

Vengono altresì trasferiti alle Regioni le funzioni, i fondi e le attrezzature delle opere universitarie e il relativo personale, che verrà inquadrato nei ruoli regionali.

Art. 2.*(Ripartizione dei fondi per le Regioni e criteri di attuazione)*

I fondi stanziati annualmente per l'attuazione del diritto allo studio sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione fra tutte le Regioni tenendo conto:

a) delle condizioni sociali ed economiche delle singole Regioni;

b) del numero degli studenti che nell'ambito di ogni Regione frequentano l'Università.

La Regione provvede con propria legge alla ripartizione delle somme ad essa assegnate per l'attuazione del diritto allo studio e di altre eventuali somme stanziare dalla Regione stessa o da altre fonti (comuni, province, enti pubblici, privati).

Con la legge regionale sarà determinato il programma delle opere da realizzare e saranno stabiliti i criteri secondo i quali dovranno essere organizzati i servizi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 della presente legge; saranno inoltre indicati gli organismi attraverso i quali dovranno essere erogati i fondi stanziati per l'esercizio del diritto allo studio e dovranno essere gestite le attrezzature e i servizi a tal fine destinati, avendo cura di assicurare l'intervento nella gestione delle diverse componenti universitarie e di realizzare ovunque possibile forme di autogestione da parte degli studenti dei servizi collettivi che riguardano in modo esclusivo gli studenti stessi.

La legge regionale dovrà anche stabilire le modalità di erogazione dell'assegno di studio ispirandosi ai seguenti principi:

a) si dovrà tendere a conferire una quota crescente dell'assegno mediante la fornitura gratuita dei servizi (alloggi, mensa, buoni libro, ecc.);

b) nell'assegnazione dovrà essere data la precedenza agli studenti che appartengono a famiglie il cui reddito derivi da salario ovvero da pensione per lavoro salariato.

La legge regionale potrà decidere l'estensione dell'attribuzione dell'assegno anche a studenti che appartengono a famiglie le cui condizioni economiche siano equiparabili a quelle dei salariati, secondo criteri che dovranno essere stabiliti dalla legge regionale stessa.

Per poter fruire dell'assegno di studio lo studente dovrà essere in regola col proprio piano di studi e aver superato positivamente, all'inizio di ciascun anno accademico, almeno la metà delle prove previste per l'anno precedente.

La legge regionale stabilirà altresì i criteri dell'assegnazione degli assegni per i lavoratori studenti, nonchè le modalità di accertamento delle condizioni di lavoratore dipendente.

Art. 3.

(Lavoratori studenti)

Per i lavoratori studenti le Università organizzano programmi di insegnamento e di ricerca in ore pomeridiane e serali nonchè corsi durante il periodo estivo. Sempre per i lavoratori studenti potranno essere organizzati, qualora la natura dell'insegnamento lo consenta, appositi corsi anche in località differente dalla sede universitaria, avendo cura in ogni caso di garantire una preparazione culturale e scientifica pari a quella degli altri studenti.

Il lavoratore studente ha diritto, in coincidenza col periodo degli esami, a periodi di congedo retribuiti per non meno di 14 giorni ogni anno; nonchè a ulteriori periodi di congedo non retribuiti, per ragioni di studio, fino a due mesi. Inoltre, qualora sia eletto a far parte degli organi direttivi dei Dipartimenti o degli Atenei, ha diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali organi.

Art. 4.

(Esonero dalle tasse)

Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e di qualsiasi altro contributo

i lavoratori studenti e gli studenti provenienti da famiglie il cui reddito netto, considerato ai fini delle imposte, non sia superiore ai 3 milioni di lire annue.

Art. 5.

(Programma straordinario di sviluppo delle strutture universitarie)

Sempre allo scopo di assicurare una più ampia attuazione del diritto allo studio, il Governo, sentito il parere delle Regioni, presenterà al Parlamento per la discussione e l'approvazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di interventi urgenti per l'adeguamento delle strutture universitarie (edifici, laboratori, biblioteche, istituti di ricerca, strutture residenziali, ecc.) alle esigenze della popolazione studentesca.

Il piano dovrà anche indicare, previo parere delle Regioni, la localizzazione delle nuove Università da istituire entro il prossimo biennio, al fine di rispondere alle esigenze più urgenti delle zone del Paese dove siano carenti le strutture universitarie o dove vi siano sedi sovraffollate, a partire dalla necessità di decongestionamento delle sedi con più di 30.000 studenti e ponendo l'obiettivo di assicurare al più presto il funzionamento in ogni Regione di almeno una Università ogni due milioni di abitanti.

Sulla base di queste indicazioni, all'istituzione delle nuove Università si procede per legge. La legge istitutiva determina i titoli di studio, comunque non inferiori a cinque, che la nuova Università è abilitata a conferire, tenendo presenti le esigenze di integrazione interdisciplinare fra differenti settori di insegnamento e di ricerca. La legge indica altresì gli organici iniziali del personale docente e i finanziamenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nonchè quelli per la creazione di adeguate attrezzature residenziali e di impianti per le attività culturali, ricreative e sportive degli studenti e del personale docente e non

docente. Per ogni nuova Università da istituire è nominato un comitato ordinatore composto per metà da docenti eletti da tutti i docenti dei settori di insegnamento e di ricerca corrispondenti ai titoli di studio che verranno rilasciati e per metà da rappresentanti delle Regioni, del Comune e delle Province dove sorgerà la nuova sede universitaria.

Anche il riconoscimento di Università non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale può essere effettuato solo per legge.

La denominazione di « Università » e quella di « Istituto di istruzione universitaria » possono essere usate solo dalle Università statali e da quelle non statali che, conformemente al comma precedente, siano riconosciute come qualificate a rilasciare titoli aventi valore legale.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge gli stanziamenti in bilancio per l'assegno di studio agli universitari e per altri interventi per l'assistenza e per il diritto allo studio nell'Università sono integrati per l'anno accademico 1973-74 con uno stanziamento aggiuntivo di lire 25 miliardi. Tale stanziamento aggiuntivo è confermato per gli anni successivi, sino all'approvazione della legge generale di riforma dell'Università. Il fondo così risultante è distribuito fra le Regioni, secondo le modalità previste dall'articolo 2.

Alla copertura di tale onere si provvede con gli stanziamenti integrativi riportati in bilancio in applicazione dell'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE (n. 989)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIOVANO ED ALTRI

Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle Università

Art. 1.

(Contratti di ricercatore universitario)

Per fornire ai giovani laureati la possibilità di proseguire nel lavoro di studio e di ricerca e per promuovere la formazione e il reclutamento di nuovi docenti, sono istituiti posti a contratto di ricercatore universitario, all'assegnazione dei quali possono concorrere i laureati da non più di 5 anni. I ricercatori universitari svolgono, presso il Dipartimento al quale sono assegnati, attività di ricerca e studio, ai fini della propria preparazione scientifica e della formazione all'insegnamento. I modi di adempimento dei compiti assegnati al ricercatore universitario sono stabiliti dal Consiglio di dipartimento, allargato per queste deliberazioni a tutti i ricercatori che ne fanno parte.

I ricercatori universitari non possono sostituire i docenti nelle loro funzioni istituzionali. Essi svolgono le loro attività a pieno tempo.

Il numero dei posti da mettere a concorso per il contratto di ricercatore, in aggiunta a quanto disposto dal successivo articolo 4, è di 2.000 per ogni anno. Per la distribuzione e l'attribuzione dei posti ai singoli Dipartimenti si applicano le stesse procedure previste per la distribuzione e l'attribuzione dei posti di docente, garantendo comunque nei Dipartimenti dello stesso tipo una proporzionalità tra numero di posti di ricercatore ed organico di docenti. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce i relativi concorsi, distinti per settori di ricerca e di insegnamento, entro il 15 gennaio di

ogni anno; i concorsi vengono espletati entro il 31 luglio.

Le modalità di svolgimento dei concorsi sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'assegnazione dei vincitori a ciascun Dipartimento è disposta con decreto del Ministro, su domanda dell'interessato.

I ricercatori possono essere trasferiti, a domanda, presso altri Dipartimenti della stessa o di altre Università, col consenso dei Dipartimenti medesimi, semprechè vi siano disponibili i relativi posti. Detti trasferimenti sono effettuati prima del bando dei nuovi concorsi.

Il posto di ricercatore universitario è assegnato per un triennio rinnovabile, su domanda, per il triennio successivo.

Art. 2.

(Assegni per i ricercatori)

Le condizioni retributive e previdenziali del contratto di ricercatore sono equiparate a quelle iniziali dell'attuale ruolo dell'assistente ordinario, per il primo triennio, e a quelle del 2° parametro dell'attuale ruolo di assistente ordinario per il secondo triennio.

Art. 3.

(Valutazione dell'attività del ricercatore universitario e immissione in carriere delle pubbliche amministrazioni)

Al termine dei sei anni il ricercatore, qualora non sia entrato nel ruolo di docente universitario, è assunto, su domanda, nei ruoli del personale docente della scuola secondaria, nell'organico degli istituti di ricerca e nei ruoli del personale tecnico-scientifico della Pubblica amministrazione. Con decreti del Presidente della Repubblica verranno emanate le norme di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

All'atto dell'assunzione di cui al comma precedente e all'atto dell'ingresso nel ruolo di docente universitario, il periodo trascor-

so in qualità di ricercatore universitario viene riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

Art. 4.

(Sistemazione del personale a rapporto precario)

A tutti i laureati che nell'ultimo biennio abbiano svolto attività continuativa, anche se saltuariamente retribuita, di ricerca e didattica nelle università in qualità di assistenti incaricati, supplenti e volontari, borsisti, contrattisti, addetti alle esercitazioni, fatturisti e simili, compresi quelli retribuiti su fondi del CNR e di altri istituti o organismi statali o di diritto pubblico, è conferito, su domanda dell'interessato certificata da una dichiarazione del Consiglio di facoltà presso la quale è stata svolta l'attività, il contratto triennale rinnovabile di ricercatore universitario previsto dal precedente articolo 1. Per l'esame e la decisione dei casi controversi sarà costituita in ciascun Ateneo una commissione d'appello, composta per metà da membri designati dal Consiglio di ateneo e per metà da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del personale docente universitario costituite sul piano nazionale.

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge al rettore dell'Università.

Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nel relativo capitolo del bilancio dei fondi per borse di addestramento didattico e scientifico, per borse di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti pubblici.

Art. 5.

(Inquadramento dei docenti)

I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, terzo e secondo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in servizio alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, sono collocati di diritto, alla data medesima, con decreto rettorale, nel ruolo unico dei docenti universitari, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata.

Sono altresì collocati in tale ruolo, con le modalità indicate nel comma precedente, nella classe iniziale di stipendio, ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, in servizio all'atto di approvazione della presente legge nonchè, nella classe iniziale, i vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Sono inoltre collocati nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che siano compresi in una terna, anche non più valida, per concorso a cattedra universitaria già espletato.

Gli inquadramenti di cui al terzo comma del presente articolo sono disposti, su domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 6.

(Ruolo ad esaurimento dei professori aggregati)

Il ruolo di professore aggregato, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

In tale ruolo sono immessi con applicazione immediata, nella sede in cui hanno prestatato servizio, tutti gli assistenti ordinari e tutti coloro che sono entrati a far parte di una terna di vincitori in concorsi a posti di assistente di ruolo e che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati chiamati a ricoprire un posto di ruolo.

Sono altresì immessi nel ruolo ad esaurimento di professore aggregato tutti i professori incaricati da almeno tre anni, previo consenso dell'interessato, e, su domanda e sulla base di un giudizio di idoneità del-

le Facoltà, i tecnici laureati di ruolo, i lettori di lingue straniere di ruolo e gli attuali ricercatori di ruolo che svolgono la loro attività presso gruppi, centri o istituti del CNR che hanno la loro sede nell'Università.

I professori aggregati di cui al presente articolo svolgono le loro attività a pieno tempo. Ad essi competono tutti i diritti e i doveri dei docenti di ruolo ad eccezione della partecipazione alle Commissioni di concorso a docente universitario e delle delibere circa le chiamate a posti di docente.

Art. 7.

(Immissione nel ruolo di docente)

Tutti coloro che hanno titolo per essere immessi nel ruolo ad esaurimento dei professori aggregati di cui al precedente articolo 6, possono altresì concorrere all'immissione nel ruolo di docente, nella sede in cui hanno prestato servizio, mediante il conseguimento di una valutazione positiva della loro idoneità da parte di commissioni costituite per gruppi di materie affini secondo i criteri di cui all'articolo 8.

Le commissioni stabiliscono graduatorie di idonei, ai quali sono riservati i seguenti posti di docente:

- per l'anno 1973-74, 4.000 posti;
- per l'anno 1974-75, 4.000 posti;
- per l'anno 1975-76, 3.000 posti;
- per l'anno 1976-77, 2.500 posti;
- per l'anno 1977-78, 2.500 posti.

Durante il primo quinquennio di applicazione della presente legge saranno inoltre banditi concorsi ordinari per docenti universitari secondo il numero e la progressione seguente:

- anno accademico 1973-74: concorso per 1.000 posti;
- anno accademico 1974-75: concorso per 1.500 posti;
- anno accademico 1975-76: concorso per 2.000 posti;
- anno accademico 1976-77: concorso per 2.500 posti;

anno accademico 1977-78: concorso per 3.000 posti.

I posti riservati che non risultino coperti in base alla graduatoria degli idonei vanno ad accrescere, per il successivo anno accademico, il numero dei posti per i quali sono previsti concorsi ordinari.

Art. 8.

(Organico e concorsi per docenti universitari)

La ripartizione tra le Università dei posti di docente universitario di ruolo, previsti dal precedente articolo, è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione in rapporto al numero degli studenti iscritti, per una quota non inferiore all'ottanta per cento dei posti disponibili; i restanti posti disponibili vengono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Università, direttamente tra i Dipartimenti, in relazione alle esigenze dello sviluppo sociale, scientifico e tecnologico e del potenziamento di singole Università.

Ciascuna Università ripartisce i posti di ruolo di cui al comma precedente con delibera del proprio Consiglio di ateneo, tra i Dipartimenti che la compongono in ragione sia del numero degli studenti iscritti sia delle esigenze di realizzazione dei programmi didattici e scientifici.

Le commissioni giudicatrici sono composte da sette membri eletti per ciascun settore dai docenti del settore, i quali possono esprimere il proprio voto su tre commissari appartenenti allo stesso settore di ricerca e di insegnamento.

Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i docenti in ruolo.

Il concorso è aperto a tutti e viene indetto con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente all'espletamento del concorso.

Le procedure di concorso debbono essere concluse entro il 30 settembre successivo.

Le nomine e i trasferimenti hanno decorrenza dalla data di inizio del successivo anno accademico.

Art. 9.

(Modalità di espletamento dei concorsi)

Ciascuna commissione giudicatrice dovrà esprimere il suo giudizio di idoneità sui candidati sulla base di una valutazione dei titoli nella quale hanno diritto di intervenire i singoli candidati, e sulla base di eventuali altre prove atte a dimostrare la preparazione scientifica e didattica e il possesso degli strumenti e della metodologia della ricerca.

La commissione giudicatrice al termine delle prove proclama una lista di idonei, motivando le scelte fatte e l'ordine proposto. I verbali dei lavori delle commissioni sono pubblicati integralmente.

La lista degli idonei non può superare di oltre un quarto il numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

(Chiamate e trasferimenti)

Le chiamate sono effettuate dai Dipartimenti nell'ambito della lista di idonei e con il consenso dell'interessato. Alla copertura dei posti si può provvedere anche mediante trasferimento, purchè il docente cui si riferisce il provvedimento abbia completato almeno un triennio nella sede precedente. In entrambi i casi la deliberazione dovrà essere motivata e pubblica.

I Dipartimenti sono tenuti a coprire i posti in organico scoperti entro l'anno successivo al concorso. In caso di mancata copertura provvede il Ministro con il consenso degli interessati e seguendo l'ordine di lista degli idonei non ancora chiamati.

Il docente deve assumere le funzioni derivanti dalla nomina all'inizio dell'anno accademico dal quale la nomina stessa ha decorrenza e deve contemporaneamente stabilire la sua residenza nel luogo in cui ha sede l'Università alla quale è stato assegnato.

I provvedimenti che riguardano le nomine e i trasferimenti dei docenti sono adottati con decreto del Ministro della pubblica

istruzione e gli atti relativi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della pubblica istruzione.

Art. 11.

(Compiti e doveri del docente - Pieno tempo e incompatibilità)

Ai docenti sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica, sia pura che applicata, dei Dipartimenti presso i quali sono in servizio e, fatta salva l'autonomia culturale nell'insegnamento e nella ricerca, ad essi incombe l'obbligo di svolgere la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca collegialmente fissati dai Dipartimenti anno per anno, a pieno tempo.

Il Consiglio di dipartimento definisce il numero minimo di ore, distribuite in non meno di quattro giorni settimanali, che ogni docente deve dedicare all'attività didattica e ai rapporti con gli studenti.

Ai docenti non possono essere corrisposte retribuzioni aggiuntive per incarichi di insegnamento. L'indennità di ricerca scientifica loro spettante è elevata a lire 150.000 mensili.

Il docente non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto in albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciali in nome proprio o in nome di altri, nè svolgere attività di imprenditore agricolo o industriale; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza presso privati od enti pubblici, nè rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro, nè può svolgere la sua opera presso Università o istituti universitari privati.

Il docente che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma viene diffidato dal Consiglio di ateneo e, trascorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente unico universitario.

Sono collocati in aspettativa d'ufficio, per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio, i docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o che siano membri del Parlamento, della Corte

costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio nazionale della economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidente di Assemblea o Consiglio regionale o di presidente o membro di Governo o Giunta regionale, di presidente di Amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di presidente o consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali o previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica, a carattere nazionale o regionale.

Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

Il Consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca o in relazione ai suoi programmi didattici e purchè di rilevante interesse pubblico, può assumere compiti attinenti ad attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Per tali attività il Consiglio di dipartimento stipula apposite convenzioni o contratti e definisce in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente che è in possesso dei requisiti per l'immissione in un albo professionale, è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proventi di questa attività vengono devoluti all'Università che li ripartisce tra i Dipartimenti per potenziarne l'attività didattica e di ricerca a integrazione dei finanziamenti dello Stato.

Art. 12.

(Applicazione transitoria delle norme concernenti i Dipartimenti)

Fino all'attuazione della riforma generale dell'Università e alla costituzione dei Dipartimenti, per quanto disposto ai commi 1 e 6 dell'articolo 1 e ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 1, ai commi 1 e 2 dell'articolo 8,

ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 si fa riferimento alle attuali Facoltà.

Art. 13.

(Norme transitorie sugli organi di Governo)

Fino all'entrata in vigore della riforma generale dell'Università i Consigli di facoltà, fatte salve le delibere di cui all'articolo 6 relative alle chiamate a posti di docente, sono integrati in modo che ne facciano parte, oltre che i docenti universitari di ruolo e i professori aggregati del ruolo ad esaurimento, anche rappresentanti dei ricercatori in numero pari alla metà dei docenti di ruolo e rappresentanti del personale non docente in numero pari a un quarto dei docenti di ruolo. Gli studenti possono chiedere la partecipazione ai Consigli di facoltà di una loro delegazione di numero pari a quello dei docenti universitari di ruolo.

I Consiglio di facoltà possono costituire al loro interno una giunta, rappresentativa di tutte le componenti.

Sempre fino all'entrata in vigore della riforma generale dell'Università, i Consigli di amministrazione degli Atenei sono integrati con la partecipazione di due rappresentanti dei professori aggregati del ruolo ad esaurimento, due rappresentanti dei ricercatori, due rappresentanti del personale non docente, cinque rappresentanti designati dalla Regione in cui ha sede l'Università, tre rappresentanti designati dalla Federazione delle Confederazioni dei lavoratori. Gli studenti possono chiedere la partecipazione ai Consigli di amministrazione di una loro delegazione di numero pari a quello dei docenti universitari di ruolo.

Tutte le riunioni degli organi di governo sono pubbliche.

Art. 14.

(Esercizio dei diritti democratici)

Agli studenti, ai docenti e al personale non docente sono assicurati i diritti democratici di attività e di riunione sindacale e

politica nelle Università. Nell'esercizio di tali attività gli studenti, i docenti e il personale non docente hanno diritto di riunirsi in assemblea in locali forniti dall'Università.

Ad assicurare la realizzazione di quanto disposto dal precedente comma provvede il Consiglio di amministrazione nella composizione allargata di cui all'articolo 13.

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

Alla copertura del maggiore onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, si prov-

vede con gli stanziamenti integrativi riportati in bilancio in applicazione dell'articolo 26 della legge 1° ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 90 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 7 si provvede mediante stanziamenti nei bilanci dal 1973 al 1977.

Per i contratti di ricercatore di cui all'articolo 1 e 4, sarà iscritta in apposito capitolo di spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 6 miliardi, aggiuntiva a quelle eventualmente destinate ai borsisti.

DISEGNO DI LEGGE (n. 1012)

D'INIZIATIVA DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (SCALFARO) DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (MALAGODI) E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (TAVIANI)

Provvedimenti urgenti per l'Università**Art. 1.***Nuovi posti di ruolo di professore universitario.*

Sono istituiti per ciascuno degli anni accademici 1973-74 e 1974-75, n. 1.800 nuovi posti di ruolo di professore universitario, per il bando di concorsi pubblici e per nuove nomine e trasferimenti. Tali posti sono ripartiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle richieste formulate dalle **Facoltà e Scuole delle Università** e degli Istituti di istruzione superiore, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, **sentita, per quanto riguarda i criteri generali di ripartizione, la sezione 1^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione.** Un'aliquota non inferiore al 50 per cento di tali posti deve essere destinata alla istituzione o al raddoppiamento di cattedre attinenti a discipline fondamentali.

È abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924.

I posti di ruolo per la copertura dei quali le Facoltà non abbiano provveduto, entro sessanta giorni dall'assegnazione, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che comunque in quest'ultimo caso non risultino ricoperti entro i successivi 90 giorni, sono riassegnati dal Ministro della pubblica istruzione, secondo gli stessi criteri, ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta.

Art. 2.*Nuova disciplina dei concorsi a cattedra.*

I concorsi a cattedre universitarie sono banditi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta delle Facoltà interessate, **sentita la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione,** la quale si pronuncia anche sull'opportunità del raggruppamento in unico concorso di più richieste per discipline non fondamentali che siano strettamente affini.

La Commissione giudicatrice è composta di cinque professori di ruolo o fuori ruolo della disciplina o delle discipline messe a concorso, se le relative cattedre non eccedano il numero di due, di sette in caso diverso. I commissari vengono sorteggiati nello stesso numero, più due supplenti per eventuali sostituzioni, fra tutti i professori di ruolo e fuori ruolo della disciplina o delle discipline messe a concorso, purchè il numero dei sorteggiabili non risulti complessivamente inferiore a venti.

Qualora non sia raggiunto tale numero, il sorteggio viene esteso ai professori di materia strettamente affine indicata dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; qualora neppure in tale ipotesi il numero predetto sia stato raggiunto, il sorteggio viene ulteriormente esteso ai professori di altre materie strettamente affini scelte con la stessa procedura. **Almeno due commissari su cinque, ovvero tre su sette,** debbono essere titolari della disciplina messa a concorso, semprechè ne esistano in sufficiente numero fra i sorteggiabili.

Non possono essere sorteggiati coloro che facciano parte della 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ovvero siano stati commissari del concorso immediatamente precedente per la stessa o per le stesse discipline. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che la presiede, e di quattro funzionari del

Ministero della pubblica istruzione. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche, e si svolgono con l'assistenza di un notaio designato dal Consiglio nazionale del notariato.

La commissione giudicatrice è convocata dal Ministro della pubblica istruzione. Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi è sorteggiato in più di una viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre dal supplente. Decadono i commissari che per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non abbiano partecipato a due riunioni della commissione, o abbiano di fatto impedito la conclusione dei lavori. La conclusione dei lavori deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di prima convocazione. Per la sostituzione dei commissari decaduti, come pure in caso di rinuncia o di dimissioni, si provvede con i supplenti, o, se questi non siano sufficienti, con nuovo sorteggio.

La commissione formula il proprio giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati. I titoli scientifici debbono essere stati stampati e depositati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, alla data della presentazione della domanda, che deve essere corredata dalla relativa certificazione.

Al termine dei propri lavori la commissione redige una relazione analitica nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati con riferimento sia ai titoli scientifici che all'eventuale attività didattica ed il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori dei posti messi a concorso, in ordine alfabetico. Tutti gli atti della commissione sono pubblici, e devono essere approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le chiamate dei vincitori sono deliberate, su domanda degli interessati, per la disciplina messa a concorso o per disciplina strettamente affine o che sia parte della stessa, sentita nei due ultimi casi la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale

provvede successivamente nella stessa forma, sentiti gli interessati e tenuto conto delle eventuali osservazioni delle Facoltà, ad assegnare i posti non ricoperti fra quelli messi a concorso, su conforme parere della 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ai vincitori che non siano stati chiamati da alcuna Facoltà.

Art. 3.

Inquadramenti

nel ruolo dei professori universitari.

Sono collocati nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinario e nella classe iniziale di stipendio:

a) coloro che siano stati compresi nella terna dei vincitori, ancorchè scaduta per decorso dei termini di validità, di un concorso a cattedra universitaria espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data siano in servizio presso l'Università in qualità di incaricati o assistenti;

b) i professori aggregati in servizio alla stessa data, nonchè i vincitori di concorso a posti di professore aggregato banditi anteriormente al 1° gennaio 1973.

Gli aventi titolo conseguono la nomina con decreto del Ministro della pubblica istruzione a seguito di chiamata deliberata da una Facoltà per la disciplina o per le discipline del relativo concorso, ovvero per una disciplina che ne sia parte o che sia strettamente affine, sentita in tal caso la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Alle Facoltà che, a seguito di domanda dell'interessato che presti in esse servizio, deliberino entro 60 giorni la chiamata di uno degli aventi titolo di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, viene attribuito un posto di ruolo in soprannumero.

Il ruolo dei professori aggregati di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, è soppresso. Le Facoltà presso le quali, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, esistano posti di ruolo di professore aggregato, hanno diritto ad ottenerne la tra-

sformazione in altrettanti posti di ruolo di professore universitario.

I nuovi posti di ruolo in tal modo istituiti sono assegnati dalla Facoltà o a professori di ruolo mediante trasferimento o a professori aggregati immessi in ruolo in posizione di straordinari mediante chiamata. I professori aggregati di cui al primo comma possono essere chiamati da qualsiasi altra Facoltà presso la quale esista un posto di ruolo disponibile.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del presente articolo, qualora entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nessuna Facoltà abbia deliberato la chiamata, la nomina è disposta d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le Facoltà, con preferenza per le Facoltà rette da Comitati tecnici. Alla Facoltà cui viene assegnato il docente è attribuito un corrispondente posto di ruolo se nella Facoltà stessa non sia disponibile un posto di professore universitario.

Art. 4.

Istituzione del professore universitario associato.

È istituito il professore universitario associato. Il professore associato svolge attività di ricerca scientifica e attività didattica con particolare riferimento all'accertamento del profitto degli studenti, alle esercitazioni di gruppo ed ai seminari, secondo quanto disposto annualmente dal Consiglio di facoltà. Gode delle garanzie di libertà scientifica e didattica ed è soggetto ai doveri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in quanto compatibili con la presente legge. Partecipa con voto deliberativo alle adunanze dei Consigli di facoltà ai sensi del successivo articolo 13 e all'elezione del Rettore.

Il professore associato svolge un corso annuale di materia ufficiale, ovvero un corso sussidiario o di specializzazione nell'ambito di un insegnamento ufficiale, ovvero un corso parallelo. L'assegnazione del corso annuale, ovvero di due corsi semestrali consecutivi, è disposta annualmente dal Consiglio di facoltà secondo le esigenze didattiche,

sentito l'interessato, nell'ambito della disciplina per la quale il professore è stato associato o di discipline con essa affini. Svolge, altresì, attività di ricerca scientifica e didattica con particolare riferimento all'accertamento del profitto degli studenti, alle esercitazioni di gruppo e di seminari, secondo le norme fissate dal Consiglio di facoltà.

Sono istituiti per ciascuno degli anni accademici 1973-74 e 1974-75 n. 500 posti di professore associato che saranno ripartiti e messi a concorso osservando le modalità e le procedure di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. Qualora per una disciplina messa a concorso esistano almeno cinque professori associati, uno dei commissari è sorteggiato nel loro ambito.

Sono nominati professori associati, a seguito di prova nazionale di idoneità:

a) i professori incaricati di insegnamento ufficiale nelle Facoltà da almeno quattro anni o da almeno tre se provvisti di abilitazione alla libera docenza, purchè confermati nell'incarico per l'anno accademico 1972-73;

b) gli assistenti nominati in ruolo da almeno cinque anni, o da almeno quattro se provvisti di abilitazione alla libera docenza;

c) gli assistenti nominati in ruolo da almeno tre anni e che abbiano avuto un incarico di insegnamento ufficiale nelle Facoltà per l'anno accademico 1972-73.

I relativi posti di ruolo sono istituiti in soprannumero negli anni accademici 1973-74 e 1974-75 presso le Facoltà alle quali gli aspiranti alla immissione in ruolo appartengono o come incaricati o come assistenti all'atto della presentazione della domanda. Gli assistenti di ruolo che abbiano l'incarico di insegnamento in una Università diversa da quella in cui sono in servizio come assistenti, hanno diritto all'opzione per la sede. La domanda di ammissione alla prova deve essere presentata entro 60 giorni dal termine dell'anno accademico in cui i singoli aspiranti maturano l'anzianità prescritta, per non più di due delle discipline o gruppi di discipline di cui al comma seguente.

La commissione giudicatrice è unica per ciascuna disciplina fondamentale, ovvero per gruppi di discipline non fondamentali, dichiarate affini su conforme parere della 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, sentita la predetta sezione, un regolamento per il riparto e l'assegnazione dei posti di ruolo di professore associato e per la formazione delle commissioni e la disciplina dello svolgimento dei loro lavori, osservando criteri analoghi a quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Su proposta motivata delle Università interessate il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, indice concorsi a posti di professore ordinario per professori associati che, dopo la nomina, abbiano continuamente impartito l'insegnamento per almeno nove anni fino alla concorrenza del 20 per cento dei posti di professore ordinario di nuova istituzione nell'anno in cui sono presentate le relative proposte.

Il ruolo degli assistenti ordinari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, è trasformato in ruolo ad esaurimento. In esso possono essere tuttavia inquadrati, a domanda da presentare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo modalità determinate da un regolamento ministeriale da emanarsi entro lo stesso termine e riutilizzando i posti che si renderanno via via disponibili:

a) gli incaricati di posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi ovvero, se banditi, non siano espletati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i ternati in concorsi a posti di assistente di ruolo la cui idoneità non sia scaduta, alla stessa data, per decorso dei termini di validità.

I nuovi assistenti di ruolo di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno assegnati, per quanto possibile, alle cattedre di raddoppio e a quelle di materie fondamentali che non ne siano sufficientemente provviste.

Art. 5.

Doveri accademici.

Il docente universitario di ruolo durante il periodo di svolgimento del corso di insegnamento è tenuto ad essere presente nell'Università per le attività didattiche, gli incontri con gli studenti e per ogni altra attività connessa con la sua posizione e qualità di docente.

Egli è inoltre tenuto a essere presente anche per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea e per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

Il Consiglio di facoltà determina d'intesa con i docenti, il tempo minimo, da riservare agli incontri con gli studenti. L'orario delle lezioni, dei seminari, delle esercitazioni e degli incontri con gli studenti deve essere reso pubblico mediante affissione nella sede del Rettorato, della Facoltà e dell'Istituto.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo dove ha sede l'Università.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di facoltà, ad assumere attività di insegnamento presso una accademia militare o altra istituzione di formazione professionale o culturale superiore organizzata dalla Pubblica amministrazione.

Per inosservanza dei doveri di cui al presente articolo e di tutti i doveri previsti dal testo unico delle leggi universitarie approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, il docente è giudicato da una commissione di 5 membri nominata nel suo seno all'inizio di ogni triennio dal Consiglio di amministrazione. La commissione può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità delle infrazioni accertate, in contraddittorio con l'interessato:

a) censura;

b) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere della Corte di

disciplina di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Nei casi di particolare gravità la commissione può proporre la decadenza dall'ufficio al Ministro della pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della predetta Corte di disciplina, fatte salve le garanzie di difesa previste dall'ultimo comma dell'articolo 89 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Restano in vigore in quanto compatibili con il presente articolo, le norme contenute negli articoli 87, 88 e 89 del predetto testo unico.

Art. 6.

Borse di formazione scientifica e didattica.

A partire dall'anno accademico 1973-74 sono banditi annualmente pubblici concorsi per numero 2.000 borse biennali di formazione scientifica e didattica, dell'importo lordo di lire 1.800.000 annue ciascuna, corrisposte in 12 rate mensili di uguale ammontare, da conferire a laureati da non oltre due anni, alla data dei bandi di concorso. Sono abrogati gli articoli 21 e 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e l'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Le borse di studio attualmente in godimento relative alle leggi di cui al comma precedente cessano con l'anno accademico 1972-1973. Tuttavia i borsisti che non fruirono di un contratto di cui al successivo articolo 7 potranno continuare a godere del residuo periodo di borsa secondo le attuali disposizioni.

Le borse sono ripartite tra le Facoltà e Scuole con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e uniformi indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione avendo riguardo alle caratteristiche delle diverse Facoltà, alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica ed alle esigenze della programmazione economica. I Consigli di facoltà, nella composizione allargata di cui al successivo articolo 13, provvedono a destinare le borse alle singole discipline avendo riguardo al numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei bor-

sisti preesistenti e ad altri criteri obiettivi.

Il Rettore dell'Università provvede con proprio decreto a bandire i relativi concorsi. La commissione giudicatrice è costituita dal titolare della disciplina e da altri due docenti di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal Consiglio di facoltà del pari allargato.

La borsa è individuale e indivisibile. I borsisti non possono cumularla con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze di enti e privati, nè possono svolgere attività commerciale o professionale privata, nè attività di consulenza presso privati o enti pubblici, nè rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Ai fini della loro formazione didattica, i borsisti sono utilizzati, per non meno di due giorni la settimana, per l'assistenza individuale agli studenti e per le esercitazioni secondo norme ed orari fissati dalla Facoltà. Essi svolgono principalmente attività di ricerca, sulla quale sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al Consiglio di facoltà; l'attività di ricerca deve essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una Università o Istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione. Per la stessa durata l'ammontare della borsa è aumentato del 50 per cento.

Nei casi di gravi inadempienze il Consiglio di facoltà, sentito il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza della borsa. Avverso il provvedimento è dato ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide in via definitiva sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I borsisti hanno diritto al trattamento previdenziale ed assicurativo, mediante iscrizione loro e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, a cura e carico dell'Università, all'INPS e all'ENPDEDP.

Art. 7.

Contratti con laureati.

È istituito un fondo nazionale per consentire alle Università statali di stipulare, in

deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, contratti quadriennali per l'importo lordo di lire 2.300.000 annui ciascuno con laureati, i quali nell'ultimo quinquennio abbiano svolto per almeno un anno attività di:

a) incaricati di insegnamento nelle facoltà e nelle scuole di perfezionamento, di specializzazione o dirette a fini speciali annesses alle Facoltà;

b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonchè borsisti CNR che abbiano svolto la loro attività presso le Facoltà;

c) assistenti incaricati e assistenti incaricati supplenti;

d) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

e) incaricati di esercitazioni pratiche di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Possono essere stipulati contratti quadriennali anche con diplomati nelle scuole di perfezionamento e di specializzazione post-laurea annesses alle Facoltà.

I contratti hanno lo scopo di avviare all'insegnamento, e di consentire altresì di collaborare all'attività scientifica degli istituti. Il contratto è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro continuativo retribuito alle dipendenze di enti pubblici o di privati, con qualsiasi forma di consulenza continuativa, con qualsiasi forma di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, con la titolarità di borse di studio e di ricerca da chiunque bandite. Decadono dal contratto i titolari ai quali venga conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle Università, o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.

Per gli anni accademici 1973-74 e 1974-75, l'ammontare del fondo di cui al primo comma è fissato, rispettivamente, in lire 13 miliardi e 800 milioni e in lire 18 miliardi e 400 milioni corrispondenti a 6.000 contratti da stipulare per l'anno accademico 1973-74 e ad altri 2.000 per l'anno accademico successivo. Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo

stesso scopo dalle Università statali nel proprio bilancio, semprechè l'ammontare per ciascun contratto sia corrispondente a quello previsto per gli altri contratti di cui al presente comma.

Il fondo è ripartito tra le Università statali con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto delle esigenze prospettate dalle Università stesse, sulla base di criteri generali ed uniformi indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il Senato accademico di ciascuna Università provvede al riparto tra le Facoltà, le quali attribuiscono le disponibilità alle singole discipline, con priorità per quelle impartite da almeno un triennio alle quali non corrisponde in atto un posto di assistente universitario di ruolo.

Per l'attribuzione dei contratti vengono indetti concorsi per ciascuna disciplina. La commissione esaminatrice è composta dal titolare dell'insegnamento, che la presiede, o dai titolari se esistono corsi sdoppiati della medesima disciplina, nonchè da quattro docenti estratti a sorte su liste di dodici docenti della stessa disciplina o di discipline affini nell'Università, formate per ciascun concorso dal Consiglio di facoltà nella composizione allargata di cui al successivo articolo 12. Qualora almeno tre membri del Consiglio lo richiedano, la lista è formata per votazione segreta, con voto limitato a un terzo dei nominativi da designare.

Il contratto è successivamente stipulato dal Rettore dell'Università con il vincitore.

Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo in cui ha sede l'Università. È tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per cinque giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni; ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.

In caso di grave inadempienza il titolare della cattedra può proporre al Senato accademico la decadenza del contratto e l'apertura della procedura per stipularne un altro per il periodo residuo. Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere al Ministro della pubblica istruzione, che decide in

via definitiva, sentita la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'INPS e all'ENPDEDP, a cura e carico dell'Università.

Al termine del quadriennio, il titolare di contratto sulla cui attività didattica il Consiglio di facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente è istituito in soprannumero, e riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti attualmente disponibili.

Art. 8.

Nuova disciplina degli insegnamenti e degli incarichi.

Gli insegnamenti ufficiali nelle Facoltà sono impartiti dai professori ordinari, straordinari e associati. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria possono essere impartiti anche da professori incaricati.

I professori incaricati in servizio all'entrata in vigore della presente legge il cui incarico sia stato prorogato ai sensi e per gli effetti della legge 3 giugno 1971, n. 360, hanno diritto a conservare l'incarico a domanda fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria. Qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo, sono utilizzati per un diverso corso su decisione del Consiglio di facoltà e con il loro consenso. Qualora conseguano la nomina a professore associato presso la Facoltà in cui sono incaricati di insegnamento ufficiale hanno diritto alla titolarità dell'insegnamento stesso fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, semprechè non consentano ad una diversa assegnazione ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Nuovi incarichi di insegnamento retribuiti sono eventualmente conferiti nei limiti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, estendendo la detrazione di cui al secondo comma ai professori associati, e solo nell'ipotesi in cui risultino ancora vacanti incarichi di insegnamento una volta disposta la piena utilizzazione dei professori ordinari, straordinari e associati della facoltà nonché degli incaricati di cui al precedente comma. Non possono comunque essere conferiti nuovi incarichi di insegnamento a titolo gratuito.

Possono presentare domanda per il conferimento di incarichi sia liberi docenti nella disciplina o in disciplina affine, sia titolari di gradi accademici superiori conseguiti all'estero, sia cultori della materia in possesso di laurea conseguita da almeno cinque anni alla data della domanda, o che abbiano superato il 35° anno di età, di riconosciuta competenza e valore. L'ordine di precedenza di cui all'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è soppresso; tuttavia le domande di professori ordinari, straordinari e associati possono essere prese in considerazione solo dopo che siano state esaminate quelle di chi non appartenga ai ruoli docenti dell'Università.

Le Facoltà sono tenute a motivare la proposta di conferimento in modo ampio e approfondito, sulla base da un lato di una valutazione comparativa dei titoli scientifici presentati dagli aspiranti, dall'altra dei gradi accademici italiani o stranieri, delle eventuali esperienze didattiche, delle opere compiute e degli uffici ricoperti. Nel concorso di più domande, la deliberazione è adottata, in base ai criteri sopra indicati, previa relazione scritta di apposite commissioni, costituite dalle Facoltà nel proprio seno.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge non potrà essere chiamato a prestare la propria opera nelle Università, nemmeno a titolo gratuito, personale docente o comunque addetto alla ricerca che non rientri in una delle ipotesi previste da questo o dai precedenti articoli.

È abrogato l'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360.

Art. 9.

*Norme speciali per i policlinici
e le cliniche universitarie.*

Allo scopo di far fronte alle esigenze assistenziali, nonché di organizzazione tecnica e amministrativa dei Policlinici universitari e delle cliniche gestite direttamente dalle Università o da consorzi universitari, e in applicazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 128, 129 e 130 del 27 marzo 1969, i rispettivi consigli di amministrazione possono assumere mediante concorso, con incarico a tempo indeterminato, personale medico per compiti esclusivamente assistenziali, e personale non medico, entro contingenti che verranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione.

La spesa per il personale di cui al precedente comma graverà sui fondi dei policlinici e delle cliniche.

Tali incarichi, per quanto attiene al personale medico e al personale non medico, saranno contenuti nei limiti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1970, convertito con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Al personale medico in tal modo assunto viene riconosciuto un trattamento economico equivalente a quello attribuito agli assistenti universitari di ruolo dalle vigenti disposizioni. Al restante personale viene riconosciuto un trattamento economico equivalente a quello del personale statale di ruolo delle corrispondenti categorie. Per tutto il personale e per i familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza sarà provveduto al trattamento previdenziale ed assicurativo mediante iscrizione all'INPS e all'ENPDED, a cura e carico dei policlinici e delle cliniche.

La gestione economica dei policlinici e delle cliniche di cui ai commi precedenti sarà tenuta distinta nell'ambito dell'amministrazione universitaria come gestione speciale, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico

delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 10.

Nuove Università e corsi di laurea.

Le denominazioni di Università, Politecnico, Istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dagli Istituti di istruzione superiore statali e da quelli liberi legalmente riconosciuti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio dei Ministri approverà un piano per l'istituzione di nuove Università statali e il riconoscimento di Università libere, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la sezione 1^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed acquisite le osservazioni delle regioni interessate e delle Università preesistenti nel loro territorio. Per la Regione Trentino-Alto Adige vengono acquisite altresì le osservazioni dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata tenuto conto dei progetti presentati e previo esame da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Si darà la precedenza:

a) alla istituzione di una nuova Università nelle regioni dove esistono Università con oltre 40.000 studenti;

b) alla istituzione di una nuova Università in ciascuna delle regioni che ne siano prive e che ne facciano motivata richiesta.

Sulla base del piano approvato dal Consiglio dei Ministri si procede alle istituzioni ed ai riconoscimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Sezione 1^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I Comitati tecnici delle Facoltà di nuova istituzione sono composti di tre professori ordinari, dei quali due sono designati dalla Sezione 1^a del Consiglio superiore della pub-

blica istruzione ed uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione. Due ulteriori membri sono designati: a) dal Senato accademico dell'Università che venga sdoppiata, o nella quale venga ad inserirsi la nuova Facoltà; b) dal Consiglio della facoltà al cui sdoppiamento si proceda nell'ambito della stessa Università. Nessuno può far parte contemporaneamente di due comitati tecnici. Decorso un biennio dalla nomina il Comitato tecnico decade di diritto. I suoi componenti non possono essere chiamati a far parte di altro Comitato tecnico durante il successivo quinquennio.

Fino all'attuazione della riforma universitaria, le Università sono autorizzate ad attuare nell'ambito delle rispettive regioni, avvalendosi del proprio personale ed a carico del proprio bilancio corsi di laurea decentrati e corsi di insegnamento sussidiari realizzati con l'ausilio di apparati elettronici a circuito chiuso per la trasmissione di lezioni, esperienze di laboratorio ed esercitazioni su documenti, nonché ad organizzare al medesimo fine lo scambio di registrazioni su documenti.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto per ciascuno degli anni 1974 e 1975 lo stanziamento di 1 miliardo di lire per contributi al finanziamento delle attività previste nel precedente comma, con particolare riguardo alle Facoltà sovraffollate.

Art. 11.

Disposizioni per i piani di studio

Nell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, per « numero di insegnamenti stabilito » deve intendersi il numero complessivo, previsto dalle singole tabelle dei corsi di laurea, degli insegnamenti che lo studente è tenuto a superare per accedere all'esame di laurea.

Di tali insegnamenti va rispettata la durata, che dev'essere rapportata all'annualità, anche ai fini delle possibili sostituzioni degli insegnamenti previsti come obbligatori dalle singole tabelle con altri insegnamenti. Pertanto le discipline a corso pluriennale, indipendentemente dall'accertamento finale, pos-

sono essere sostituite con insegnamenti annuali o semestrali la cui somma corrisponda agli anni del corso pluriennale.

È ammessa, nello stesso senso, la sostituzione di più insegnamenti annuali con un insegnamento pluriennale.

Fermo restando quanto sopra disposto circa la durata, ogni decisione circa la validità dei singoli piani di studio è demandata al Consiglio di facoltà, che nelle decisioni terrà conto, in relazione al carattere del corso di laurea, delle esigenze culturali e della preparazione professionale dello studente.

Art. 12.

Assegni di studio — Opere universitarie.

Il riparto fra le singole Università dello stanziamento annuale per la corresponsione degli assegni di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ogni anno per gli stanziamenti previsti per l'anno successivo tenuto conto:

a) del numero degli studenti italiani iscritti e in corso presso ciascuna Università, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'Università o in comuni contermini, e studenti provenienti da altri comuni;

b) del numero degli studenti ammessi in ciascuna Università alle graduatorie per il conferimento degli assegni di studio per il triennio precedente.

Il Ministro della pubblica istruzione promuove, anche per il tramite del Comitato nazionale delle opere universitarie, gli studi e le iniziative atti a realizzare progressivamente in tutte le Università il disposto dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, numero 80, in ordine alla corresponsione dell'assegno mediante servizi, fatta salva una quota in denaro per le piccole spese. A tal fine il 30 per cento del fondo di cui al comma primo è ripartito fra le Università che documentino di aver ottemperato all'anzidetto disposto, in proporzione dell'impegno finanziario di ciascuna opera nell'attuazione di servizi nel corso del precedente anno acca-

demico, nonchè di quello inerente a progetti in via di esecuzione.

Il Consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna Università provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le Facoltà per i singoli corsi di laurea, tenuto conto del numero degli studenti italiani regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

Per ciascuno degli anni accademici 1973-1974 e 1974-75 lo stanziamento di cui al primo comma è aumentato di 4 miliardi di lire.

La somma a disposizione di ciascuna Facoltà per assegni di studio è destinata per due terzi alle conferme degli assegni agli studenti che ne abbiano già fruito nel precedente anno accademico, a condizione che:

a) abbiano superato entro la sessione autunnale gli esami previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda;

b) appartengano a famiglie il cui reddito imponibile non superi le lire 1.800.000 annue, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo, ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162.

Il residuo terzo della somma disponibile è destinato per almeno due terzi agli studenti che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma, si iscrivano per la prima volta all'Università avendo riportato una votazione media non inferiore a 42/60 negli esami di maturità o di abilitazione e per la rimanente parte degli studenti che pur non avendo precedentemente fruito di assegno di studio si trovino tuttavia nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

Fra gli aspiranti all'attribuzione dell'assegno di cui ai commi precedenti si procede alla formazione di distinte graduatorie di merito, in relazione ai voti di profitto. Per la formazione delle graduatorie e per il conferimento degli assegni il Consiglio dell'opera di ciascuna Università emana un apposito regolamento.

Agli studenti che si iscrivono al primo corso l'assegno è attribuito per un terzo al 31 dicembre e per due terzi dopo il superamento degli esami previsti dal piano di studi per il primo anno di corso, che deve avvenire entro l'ultimo appello della sessione di esame autunnale dell'anno stesso.

La conferma dell'assegno è disposta automaticamente solo nell'ambito della medesima Università, sempre che ne ricorrano le condizioni di legge; lo studente che si trasferisce concorre con tutti gli aspiranti alla attribuzione dell'Università di nuova iscrizione.

Gli studenti che beneficiano degli assegni di studio sono tenuti alla regolare frequenza dei corsi. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Università determina i modi di accertamento dell'osservanza dell'obbligo anzidetto, che è impegno d'onore del destinatario dell'assegno.

Gli studenti inclusi nelle graduatorie per l'attribuzione o la conferma dell'assegno di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Lo Stato provvede a rimborsare le Università delle somme corrispondenti.

Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta nell'ambito scolastico per le minoranze linguistiche.

Le Opere universitarie trasmettono annualmente agli uffici distrettuali delle imposte dirette un elenco degli studenti cui sia stato attribuito un assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sull'effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli beneficiari. Le Opere universitarie sono tenute ad effettuare propri controlli anche per campione sull'effettiva sussistenza delle condizioni economiche richieste per la attribuzione o la conferma degli assegni di studio. Chiunque a tal fine abbia rilasciato o prodotto false dichiarazioni, attestazioni o documenti o comunque fornito una inesatta presentazione dello stato economico proprio o familiare, è punito, semprechè lo stesso fatto non sia più gravemente punito

dalla legge penale, con la reclusione fino a 1 mese e con una multa pari al doppio della somma indebitamente lucrata.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Opere universitarie sono restituite alla normale gestione e decadono gli attuali commissari governativi. Fino all'attuazione della riforma universitaria, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168, i rappresentanti degli studenti nei consigli delle opere vengono eletti a suffragio universale, diretto, libero e segreto, dagli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno in ciascuna Università. Il voto è limitato a un terzo degli eligendi. Le elezioni sono organizzate a cura e spese delle Università; il relativo regolamento è approvato dal Senato accademico consultate, ove esistano, le organizzazioni studentesche e tenute presenti le procedure della legge elettorale comunale e provinciale, fermo restando che nessun seggio può essere ubicato fuori delle sedi universitarie, nè essere chiuso prima del terzo giorno dall'apertura delle votazioni, e che tutte le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Le elezioni sono valide se ad esse abbia partecipato un terzo degli aventi diritto. Gli eletti devono essere maggiori di età.

Art. 13.

Consigli di facoltà e Consigli di amministrazione.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per tutte le questioni non attinenti alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari o ordinari ed alla persona di professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i Consigli di facoltà si riuniscono nella composizione allargata di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, ulteriormente integrata con i professori associati della Facoltà. Ai fini del coordinamento didattico, possono riunirsi a deliberare separatamente i professori

ufficiali di ciascun corso di laurea, secondo norme fissate dalle Facoltà. Nessuno può far parte contemporaneamente di più Consigli di facoltà; qualora vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni dalla nomina, e comunque entro l'inizio di ciascun anno accademico, ad esercitare l'opzione.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli di amministrazione delle Università sono integrati con un rappresentante degli studenti designato, nel proprio ambito, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di amministrazione delle Opere universitarie, eletti a norma del penultimo comma dell'articolo 12.

Art. 14.

Trattamento economico del personale docente e assistente delle Università.

Ai docenti universitari di ruolo ordinari, straordinari e associati che non esercitano attività professionali ivi compresa quella retribuita ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, è attribuita, con effetto dal 1° luglio 1973, una indennità mensile pensionabile pari all'80 per cento dello stipendio iniziale del parametro spettante.

Per avere diritto all'indennità predetta ogni docente universitario di ruolo deve dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico, sotto la propria responsabilità, di non esercitare attività professionale; il Consiglio di amministrazione dell'Università, cui il docente appartiene, effettua gli accertamenti necessari d'intesa con l'Amministrazione finanziaria.

Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per dodici mesi l'anno; assorbe l'indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; è subordinata alla corresponsione dello stipendio. Nei casi in cui lo stipendio sia ridotto, la indennità è ridotta in proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Al personale assistente del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 4 è corrisposta, con effetto dal 1° luglio 1973, una indennità pensionabile nella misura mensile lorda di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lire 75.000, con l'osservanza della disciplina di cui al precedente comma. Detta indennità è cumulabile con quella di ricerca scientifica.

Ai professori del ruolo aggregato è corrisposta, con effetto dal 1° luglio 1973 e fino al collocamento nel ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 3, una indennità pensionabile nella misura mensile lorda di lire 80.000, con l'osservanza della disciplina di cui al terzo comma.

Le indennità previste dal presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione per incarico di insegnamento, salva l'opzione per il solo personale assistente.

Al professore associato è attribuito il parametro di stipendio 387 all'atto della nomina ed i parametri 443, 465 e 564 rispettivamente dopo 3, 5 e 4 anni.

A favore del personale nominato professore associato è valutato, ai fini della anzianità utile per il conseguimento del parametro di stipendio 443, il servizio prestato in qualità di assistente di ruolo.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei professori e degli assistenti di ruolo di cui alla nota alla tabella unica, quadro terzo, sezione A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Lo stanziamento di lire 100 milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di

lettore di lingue e letterature straniere a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

Art. 15.

*Stanziamanti aggiuntivi
per la ricerca scientifica.*

Per ciascuno degli anni 1974 e 1975 è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione uno stanziamento aggiuntivo di lire 5 miliardi per il potenziamento delle attrezzature scientifiche e didattiche e dei servizi delle Università statali che verrà ripartito in base a criteri generali indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 16.

Copertura finanziaria.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 16.000 milioni si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE (n. 1181)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NENCIONI E PLEBE

Provvedimenti urgenti per l'Università**Art. 1.***(Sblocco dei concorsi
a cattedra universitaria)*

È abrogata la legge 30 novembre 1970, n. 924.

Le Facoltà sono invitate a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine del 31 dicembre 1973, le richieste di bando per il 1974 di quei concorsi a cattedra che esse ritengano utili al miglior funzionamento dell'attività scientifica e didattica. Per quanto riguarda le richieste di concorsi di materie fondamentali al momento prive di titolare o gli sdoppiamenti di materie fondamentali il cui numero di allievi frequentanti superi la cifra di 250, i bandi di concorso richiesti verranno automaticamente concessi senza attendere il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le Facoltà sono autorizzate a richiedere concorsi di materie fondamentali anche in numero superiore a quello delle cattedre che siano loro attualmente disponibili: in tal caso i posti relativi verranno concessi in soprannumero.

Per quanto riguarda le richieste di concorsi di materie complementari, l'emissione dei bandi di concorso richiesti dalle Facoltà avverrà previo parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le Facoltà potranno anche richiedere concorsi di materie complementari in soprannumero rispetto alle cattedre attualmente disponibili, purchè il loro numero non superi la metà delle richieste di concorso di materie fondamentali. Anche sulla concessione di tali posti di materie complementari in soprannumero sarà sentito il parere della

I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 2.*(Ripristino dei concorsi di libera docenza)*

La I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è tenuta a indicare, entro il 31 dicembre 1973, per ciascuna delle materie fondamentali insegnate nelle diverse Facoltà, il numero dei posti di libero docente che essa ritiene opportuno che vengano banditi per il 1974. Inoltre è tenuta a compilare un elenco delle materie complementari per le quali ritenga opportuno che venga indetto un bando di concorso di libera docenza, indicando per ciascuna di dette materie il numero di posti che ritiene debbano essere messi a concorso.

Conformemente a queste indicazioni del Consiglio superiore, il Ministro della pubblica istruzione bandirà entro il 31 gennaio 1974 un concorso nazionale per un numero chiuso di posti di libera docenza, stabilito per ciascuna delle discipline messe a concorso.

Art. 3.*(Norme di svolgimento dei concorsi)*

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedra saranno composte di sette membri e costituite mediante sorteggio fra i professori di ruolo e fuori ruolo della materia messa a concorso e di materie affini, secondo le tabelle di affinità che verranno stabilite dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per ogni concorso verrà proclamato un solo vincitore, che sarà automaticamente chiamato a ricoprire la cattedra messa a concorso.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a libera docenza saranno composte di cinque professori di ruolo e fuori ruolo, di un professore incaricato e di un libero docente della materia o di materie affini, secondo le tabelle di affinità che verranno stabilite dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

(Inquadramenti nel ruolo dei professori ordinari)

Sono collocati nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinario e nella classe iniziale di stipendio:

a) coloro che siano stati compresi nella terna dei vincitori, anche se scaduta per decorso dei termini di validità, di un concorso a cattedra universitaria espletato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) coloro che siano stati dichiarati maturi in un concorso a cattedra universitaria espletato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli aventi titolo potranno essere chiamati da qualsiasi Facoltà che ne deliberi la chiamata. Qualora essi non risultino chiamati da nessuna Facoltà, avranno diritto ad entrare in soprannumero nella Facoltà che bandì il concorso in cui vennero ternati o dichiarati maturi.

Art. 5.

(Inquadramenti nel ruolo provvisorio dei professori aggregati)

Il ruolo di professore aggregato, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, viene mantenuto sino a quando entrerà in vigore la legge di riforma generale dell'università.

Sono collocati, dietro loro domanda, nel ruolo dei professori aggregati, nella classe iniziale di stipendio:

a) i professori incaricati di insegnamento ufficiale nelle Facoltà da almeno tre anni, se provvisti di libera docenza;

b) gli assistenti nominati in ruolo da almeno quattro anni, che siano professori incaricati di insegnamento ufficiale nelle Facoltà, anche se sprovvisti di libera docenza.

I professori incaricati di insegnamento ufficiale nelle Facoltà da almeno tre anni, che

siano attualmente sprovvisti di libera docenza, verranno collocati nel ruolo dei professori aggregati con decorrenza dal 1° novembre 1974, se nel corso del 1974 conseguiranno la libera docenza. I relativi posti sono istituiti in soprannumero presso le Facoltà alle quali gli aspiranti alla immissione in ruolo appartengono o come incaricati o come assistenti all'atto della presentazione della domanda.

Art. 6.

(Nuovi posti di assistente ordinario)

Sarà istituito presso ogni Facoltà un numero di nuovi posti di assistente ordinario pari al doppio del numero di cattedre messe a concorso in ciascuna Facoltà per il 1974. Spetterà alle singole Facoltà l'assegnazione alle singole materie dei nuovi posti di assistente ordinario.

Per ogni materia d'insegnamento il concorso sarà unico e nazionale. La commissione sarà composta coi criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 3.

Dei vincitori viene fatta una graduatoria di merito; in base a tale graduatoria, spetta ai vincitori optare per una Facoltà prescelta fra le destinatarie del posto. Tuttavia il professore dell'insegnamento interessato può rifiutarsi di ricevere un assistente d'indirizzo di studi diverso dal suo, purchè questi trovi sistemazione in un'altra Facoltà e purchè il professore trovi un altro dei vincitori disposto ad accedere alla sua Facoltà.

Art. 7.

(Contratti con laureati)

Qualora il numero dei nuovi posti di assistente ordinario assegnati ad una Facoltà non risulti sufficiente a coprire il fabbisogno di giovani studiosi a disposizione degli studenti o a sistemare i laureati meritevoli che già stanno operando negli istituti, le Facoltà sono autorizzate a stipulare contratti quadriennali con laureati che intendono svolgere le funzioni di assistente, previo un esame

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di concorso da parte di una commissione giudicatrice nominata dalla Facoltà stessa. I laureati contrattisti assumeranno la denominazione e lo stipendio degli attuali assistenti incaricati. Questi nuovi posti di assistente incaricato non potranno in ogni caso superare, per ciascuna Facoltà, il numero dei nuovi posti di assistente ordinario attribuiti alla Facoltà.

Art. 8.

*(Trattamento economico
del personale docente e assistente)*

A tutti i professori ordinari, straordinari, aggregati, incaricati e a tutti gli assistenti ordinari e incaricati è attribuita, con effetto dal 1° luglio 1973, una indennità mensile pensionabile pari all'80 per cento dello stipendio iniziale del parametro spettante. L'attribuzione di tale indennità non è condizionata a nessuna prestazione supplementare o ad alcuna restrizione della libertà professionale.

Art. 9.

(Doveri accademici)

Le autorità accademiche e, in loro assenza, i professori e gli assistenti sono tenuti a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine ogni volta che, a causa di disordini, si trovino minacciate la libertà dei professori e degli studenti; la loro incolumità e quella delle attrezzature universitarie.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e per quello 1974.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PETIZIONE (n. 50)

PRESENTATA DAI SIGNORI MARIO GIACOVAZZI
ED ALTRI

Il professor Mario Giacobazzi, da Roma, ed altri cittadini chiedono l'immissione nel ruolo dei professori universitari di coloro che hanno conseguito la dichiarazione di maturità didattica e scientifica in un concorso a cattedra universitaria.